SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401.

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 2.

Non influenza del procedimento penale

1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.

3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.

Art. 3.

Obbligo del rapporto

1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria.

Art. 4.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Art. 5.

Pene accessorie

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati.

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-*bis* del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.

Art. 6.

Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche

1. L'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte.

2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Art. 7.

Turbativa di competizioni agonistiche

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Art. 8.

Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive

1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.

Art. 9.

Abrogazione di norme e disposizioni finali

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonché il terzo comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 116 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 116 (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave».

— Il testo dell'art. 114 del suddetto codice è il seguente:

«Art. 114 (*Circostanze attenuanti*). — Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'art. 112».

Nota all'art. 4

L'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, è così formulato:

«Art. 110. — In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Nota all'art. 5:

Il testo del comma 1 dell'art. 32-*bis* del codice di procedura penale è il seguente: «L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore».

Note all'art. 9:

— La legge n. 315/1942 reca: «Provvedimenti per la ippicoltura». Il D.Lgs. n. 496/1948 reca: «Disciplina delle attività di giuoco». La legge n. 528/1982 reca: «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto». Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le disposizioni abrogate comminavano sanzioni, detentive e/o pecuniarie, nelle ipotesi di valutazione di norme connesse all'organizzazione e all'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, riservati, rispettivamente, all'U.N.I.R.E., allo Stato o a società debitamente autorizzate all'esercizio di scommesse, munite di licenza.

Nota all'art. 9, comma 2:

Il R.D.L. n. 1933/1938 reca: «Riforma delle leggi sul lotto pubblico».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1888):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 14 novembre 1987.

Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente il 29 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, VI e VII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'8, 30 giugno 1988; 6 luglio 1988.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 20 luglio 1988.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 21 settembre 1988; 20, 27 ottobre 1988 e approvato il 10 novembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1424):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 24 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 2, 14, 15 febbraio 1989; 14 settembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 9 novembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 1888-*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 30 novembre 1989, con pareri delle commissioni I e VII.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 6 dicembre 1989.

89G0477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 288, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente:

Titolo V

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Normativa generale.

Art. 289. — Nell'Università degli studi di Trieste sono istituite le scuole dirette a fini speciali:

scuola di preparazione per tecnici di laboratorio di igiene e microbiologia;

per ortottiste;

di assistenza sociale psichiatrica;

di amministrazione e controllo aziendale;

in informatica.

Art. 290. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e determinato dalla normativa specifica.

Art. 291. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituito da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 292. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 293. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 294. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Art. 295. — Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 296. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 297. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in

rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 298. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 299. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 300. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione è sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1989
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 23

89A5771

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1988.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per i commercianti di Matera».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i commercianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, agli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla citata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti della provincia di Matera;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto ente sono ultimate per cui a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per i commercianti della provincia di Matera è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 480.798.059 che risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni «Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 325

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MATERA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 28 NOVEMBRE 1987

a) Situazione patrimoniale

Attività realizzate

Cassa	L.	453.996.302
Mobili e attrezzature	»	3.773.000
Fondo liquidazione del personale	»	86.001.995
Interessi attivi	»	18.298.679
	L.	562.069 976

Passività estinte

Fondo liquidazione del personale	L.	81.020.507
Spese generali	»	251.410
Avanzo finale di liquidazione	»	480.798.059
	L.	562.069 976

b) Conto economico

Spese e perdite

Sopravvenienze passive:

Accertamento di minore entrata a seguito acquisto mobili ed attrezzature da parte dell'unità sanitaria locale n. 6 di Matera	L.	1.308 775
Spese postali	»	550
Spese per bollettini di c/c postale e valori bollati, anticipati dal Banco di Napoli di Matera	»	142.300
Spese di facchinaggio per trasporto atti di archivio	»	108.560
Avanzo finale di liquidazione	»	480.798.059
	L.	482.358.244

Avanzo di liquidazione al 30 giugno 1981	L.	459 078.077

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:				
Accertamento di nuovi e maggiori crediti verso terzi	L.	1.857.393		
Insussistenze di passività:				
Accertamento di minori debiti	»	3.124.095		
Rendite:				
Interessi attivi	»	18.298.679		
			L.	23.280.167
			L.	482.358.244

89A5748

DECRETO 1° febbraio 1988.

Chiusura della gestione liquidatoria della «Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Aosta».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla citata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Aosta;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto ente sono ultimate per cui a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Aosta è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, la quale si chiude con un avanzo finale di L. 664.519.629 che risulta depositato, ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597), intestato al Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni «Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 334

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI AOSTA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 28 NOVEMBRE 1987

a) Situazione patrimoniale

Attività realizzate

Cassa e banche	L.	704.707.815
Crediti verso terzi	»	12.808.505
Depositi cauzionali	»	221.500
Interessi attivi	»	37.801.339
Proventi diversi	»	31.720
Totale attività realizzate	L.	755.570.879

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	13.338.833
Fondo indennità quiescenza	»	42.958.963
Spese generali	»	34.753.454
Totale passività estinte	L.	91.051.250
Avanzo finale di liquidazione	L.	664.519.629
Totale a pareggio	L.	755.570.879

b) Conto economico

Spese e perdite

Insussistenze di attività:						
Per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983	L.	19.107.369				
Per estinzione del credito relativo al deposito delle disponibilità del fondo indennità quiescenza presso la Federmutue artigiani, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983	»	43.225.001				
Per accertamento di minori crediti	»	133.075				
Per depennamento sull'inventario dei beni mobili di infissi collegati ad impianti generali dello stabile di proprietà di terzi	»	87.824				
Per assegnazione di beni mobili al comune di Aosta ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833/1978	»	5.885.335				
			L.	68.438.604		
Spese generali			»	34.753.454	L.	103.192.058
Avanzo finale di liquidazione					»	664.519.629
					L.	767.711.687
Avanzo di liquidazione alla data del 30 giugno 1981					L.	723.481.184

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:						
Per accertamento di nuovi e maggiori crediti	L.	2.351.068				
Per accertamento di maggior deposito cauzionale	»	63.080	L.	2.414.148		
Insussistenze di passività:						
Per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983	»	591.609				
Per accertamento di minori debiti	»	405.108				
Per riduzione del fondo ammortamento mobili ed attrezzature a seguito di depennamento sul relativo inventario di infissi collegati ad impianti generali dello stabile di proprietà di terzi	»	43.912				
Annullamento del fondo ammortamento mobili ed attrezzature per assegnazione dei predetti beni al comune di Aosta	»	2.942.667	L.	3.983.296		
Rendite:						
Interessi attivi	L.	37.801.339				
Proventi diversi	»	31.720	L.	37.833.059	L.	44.230.503
					L.	767.711.687

89A5749

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 novembre 1989.

Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, per l'anno 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970 con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale n. 915807 del 7 ottobre 1988, con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché alle tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1989;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Ritenuto peraltro che a decorrere dal 1° gennaio 1990 va applicata l'aliquota I.V.A. nella misura del 19% (nota 626131 datata 13 ottobre 1989 del Ministero delle finanze);

Decreta:

Per l'anno 1990, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, I.V.A. compresa, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni rigo o frazione di rigo di scrittura su carta legale	L.	9.500
abbonamento annuo	»	215.000
abbonamento semestrale	L.	140.000
vendita fascicolo, per ciascun sedicesimo o frazione	»	1.200

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1989

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 43

89A5813

DECRETO 11 dicembre 1989.

Approvazione, per l'anno 1990, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 426469, in data 9 novembre 1989 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1990, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni e al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali;

Visto che a decorrere dal 1° gennaio 1990 vanno applicate le aliquote I.V.A. rispettivamente del 4% sui prezzi di vendita e di abbonamento della *Gazzetta Ufficiale*, parte I, serie generale, sulle quattro serie speciali, sul supplemento straordinario del Bollettino delle estrazioni e del Conto riassuntivo del Tesoro e del 19% sul prezzo di vendita e di abbonamento della *Gazzetta Ufficiale*, parte II, nonché per le inserzioni commerciali e giudiziarie (nota n. 626131 del 13 ottobre 1989 del Ministero delle finanze);

Vista la lettera n. 72/2, del 30 novembre 1989 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1990, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni ed al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le seguenti tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Gazzetta Ufficiale, parte I:

Tipo *A* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

annuale . . . . L. 296.000

semestrale . . . . » 160.000

Tipo *B* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale . . . . L. 52.000

semestrale . . . . » 36.000

Tipo *C* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale . . . . L. 166.000

semestrale . . . . » 88.000

Tipo *D* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale. . . . . L. 52.000

semestrale . . . . » 36.000

Tipo *E* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale. . . . . L. 166.000

semestrale . . . . » 90.000

Tipo *F* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale. . . . . L. 556.000

semestrale . . . . » 300.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale. . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali, I, II e III, ogni sedici pagine o frazione. . . . . » 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» . . . . » 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione . . . . » 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»:

abbonamento annuale . . . . L. 100.000

prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione. . . . . » 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»:

abbonamento annuale . . . . L. 60.000

prezzo di vendita di un fascicolo. . » 6.000

Gazzetta Ufficiale, parte II:

abbonamento annuale. . . . . L. 255.000

abbonamento semestrale . . . . » 155.000

prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione. . . . . » 1.200

Inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe) . . . . . L. 57.000

testo, per ogni rigo o frazione di rigo » 19.000

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe). . . . . L. 19.000

testo, per ogni rigo o frazione di rigo » 9.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Agli utenti privati, che ne facciano espressa richiesta, è data la possibilità di ricevere la *Gazzetta Ufficiale*, parte I e le quattro serie speciali, in tempi rapidi con la conseguente maggiorazione del 20% del canone di abbonamento che servirà per la copertura del maggiore onere derivante dall'utilizzazione di vettori privati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 45

89A5814

DECRETO 11 dicembre 1989.

Approvazione, per l'anno 1990, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuzione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 426468 in data 9 novembre 1989 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1990, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Visto che a decorrere dal 1° gennaio 1990 va applicata l'aliquota I.V.A., nella misura del 4% (nota n. 626131 datata 13 ottobre 1989 del Ministero delle finanze);

Vista la lettera n. 72/2 del 30 novembre 1989 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1990, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Annata 1990 (edizione unica con volumi rilegati):

abbonamento annuale	L. 220.000
abbonamento annuale per le regioni, province e comuni	» 205.000
ciascun volume	» 25.000

Annate arretrate:

brossura	L. 185.000
rilegatura	» 220.000
per le regioni, province e comuni in brossura (disponibilità fino al 1987)	» 165.000
ciascun volume arretrato in brossura	» 16.000
ciascun volume arretrato rilegato	» 20.000
fascicoli arretrati fino al 1973, per ciascun fascicolo	» 12.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1989
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 11

89A5815

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 29 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Catanzaro;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi rettifica ed integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 26, 34, 38, 44, 52 e 75 è la seguente:

26. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale di Maria Immacolata, noto anche come beneficio parrocchiale della SS. Immacolata Concezione, con sede nella frazione Pontegrande, via Ettore Vitale, 88100 Catanzaro.

34. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale di S. Barbara in S. Francesco, noto anche come parrocchia e prebenda di S. Barbara e come chiesa di S. Francesco, con sede in corso Mazzini, 88100 Catanzaro.

38. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale di S. Maria di Cataro, noto anche quale chiesa del Carmine o prebenda parrocchiale S. Maria di Cataro e come beneficio dell'arciconfraternita della chiesa del Carmine, con sede in piazza del Carmine, 88100 Catanzaro.

44. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale beneficio parrocchiale Maria Assunta in cielo e come chiesa Monte Carmelo, con sede nella frazione Gagliano, 88044 Catanzaro.

52. Comune di Cropani, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di Cropani o collegiata S. Maria Assunta o prebenda parrocchiale di S. Maria di Cropani e come chiesa collegiale di Cropani.

75. Comune di Taverna, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale chiesa S. Nicola o prebenda parrocchiale S. Nicola di Bari e come prebenda parrocchiale di S. Silvestro e S. Nicola, con sede in 88055 Taverna.

l'elenco dei benefici estintisi nella diocesi di Catanzaro contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero è integrato come segue:.

78. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale S. Maria de Figulis, noto anche come prebenda parrocchiale, con sede in 88100 Catanzaro.

79. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale S. Maria di Ognisanti, noto anche come prebenda parrocchiale, con sede in 88100 Catanzaro.

80. Comune di Catanzaro, beneficio parrocchiale di S. Nicola Morano o S. Basilio, noto anche come prebenda parrocchiale, con sede in 88100 Catanzaro.

81. Comune di Carlopoli, beneficio parrocchiale di Maria SS. Addolorata, noto anche come parrocchia di Maria SS. Addolorata, con sede in 88040 Carlopoli.

82. Comune di Fossato Serralta, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche come prebenda parrocchiale, con sede nella frazione Savuci, 88050 Fossato Serralta.

83. Comune di Magisano, beneficio parrocchiale dell'Immacolata Concezione, noto anche come parrocchia dell'Immacolata Concezione, con sede in 88050 Magisano.

84. Comune di Taverna, beneficio parrocchiale di S. Crispino, noto anche come prebenda parrocchiale, con sede in 88055 Taverna.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5750

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 30 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Squillace.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Squillace;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi rettifica ed integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 30 luglio 1986 richiamato in premessa:

l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 38, 44, 46, 70 e 72 è la seguente:

2. Comune di Amaroni, beneficio parrocchiale di S. Barbara, noto anche come prebenda parrocchiale e come chiesa di S. Barbara in Amaroni, con sede in 88050 Amaroni.

9. Comune di Borgia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista e come prebenda di Borgia, con sede in 88021 Borgia.

10. Comune di Brognaturo, beneficio parrocchiale di S. Maria della Consolazione, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria della Consolazione e come prebenda parrocchiale di Brognaturo.

11. Comune di Cardinale, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Nicola di Bari e come prebenda parrocchiale della chiesa Madre, con sede in 88062 Cardinale.

12. Comune di Cardinale, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie, come prebenda di Novalba di Cardinale e come prebenda parrocchiale della Madonna delle Grazie, con sede in 88060 Cardinale, frazione Novalba.

14. Comune di Centrache, beneficio parrocchiale Annunciazione di Maria Vergine, noto anche come prebenda parrocchiale Annunciazione di Maria Vergine e come prebenda dell'Annunziata, con sede in 88060 Centrache.

15. Comune di Chiaravalle Centrale, beneficio parrocchiale di S. Maria della Pietra, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria della Pietra e come prebenda della Madonna della Pietra, con sede in 88064 Chiaravalle Centrale.

20. Comune di Gagliato, beneficio parrocchiale di S. Nicola Vescovo, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Nicola Vescovo e come prebenda parrocchiale di Gagliato, con sede in 88060 Gagliato.

24. Comune di Isca Jonio, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Nicola e come prebenda di Isca Jonio, con sede in 88060 Isca Jonio.

27. Comune di Montauro, beneficio parrocchiale di S. Pantaleone, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Pantaleone e come prebenda di Montauro, con sede in 88060 Montauro.

28. Comune di Montepaone, beneficio parrocchiale di S. Maria degli Angeli, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria degli Angeli e come prebenda di Montepaone, con sede in 88060 Montepaone.

29. Comune di Nardodipace, beneficio parrocchiale Natività di Maria Vergine, noto anche come prebenda parrocchiale Natività di Maria Vergine, come parrocchia Maria SS. della Natività nonché come prebenda parrocchiale di Nardodipace, con sede in 88020 Nardodipace.

30. Comune di Nardodipace, beneficio parrocchiale di S. Teodoro martire, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Teodoro Martire e come prebenda di S. Todaro, con sede in 88020 Nardodipace.

38. Comune di S. Andrea Jonio, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, noto anche come prebenda parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, come prebenda della chiesa madre e come quota curata dei Santi apostoli Pietro e Paolo, con sede in 88060 Brognaturo.

44. Comune di Simbario, beneficio parrocchiale trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, noto anche come prebenda parrocchiale della trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo e come prebenda della chiesa madre, con sede in 88020 Simbario.

46. Comune di Soverato, beneficio parrocchiale di S. Maria Vergine Addolorata, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria Vergine Addolorata e come prebenda della SS. Addolorata, con sede in 88068 Soverato.

70. Comune di Staletti, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Nicola, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Nicola, come prebenda parrocchiale di S. Nicola e parrocchia di S. Nicola, con sede in 88060 Staletti.

72. Comune di Vallefiorita, beneficio parrocchiale di S. Sergio e Soci, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Sergio e Soci e come prebenda di S. Sergio, con sede in 88060 Vallefiorita.

l'elenco dei benefici estintisi nella diocesi di Squillace contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

87. Comune di Borgia, beneficio parrocchiale dell'Immacolata, noto anche come prebenda parrocchiale dell'Immacolata, con sede in 88021 Borgia.

88. Comune di Cardinale, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Bosco, noto anche quale parrocchia di S. Giovanni Bosco, con sede in 88060 Cardinale.

89. Comune di Davoli, beneficio parrocchiale dell'Immacolata, noto anche come prebenda dell'Immacolata, con sede in 88060 Davoli.

90. Comune di Davoli, beneficio parrocchiale della Misericordia, noto anche come prebenda della chiesa della Misericordia, con sede in 88060 Davoli.

91. Comune di Davoli, beneficio parrocchiale S. Maria del Rosario, noto anche come prebenda S. Maria del Rosario, con sede in 88060 Davoli.

92. Comune di Davoli, beneficio parrocchiale di S. Nicola, noto anche come prebenda o parrocchia di S. Nicola, con sede in 88060 Davoli.

93. Comune di Girifalco, beneficio parrocchiale del Rosario, noto anche come prebenda confraternita del Rosario, con sede in 88024 Girifalco.

94. Comune di Girifalco, beneficio parrocchiale di S. Rocco, noto anche come E.M. S. Rocco, con sede in 88024 Girifalco.

95. Comune di Gasperina, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, noto anche come parrocchia di S. Giuseppe, con sede in 88060 Gasperina.

96. Comune di Guardavalle, beneficio parrocchiale Maria SS. del Rosario, noto anche quale arcipretura Maria SS. del Rosario, con sede in 88065 Guardavalle.

97. Comune di Montepaone, beneficio parrocchiale S. Maria Immacolata, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria SS. Immacolata, con sede in 88060 Montepaone.

98. Comune di Montepaone, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in 88060 Montepaone.

99. Comune di Petrizzi, beneficio parrocchiale di S. Alfonso, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Alfonso, con sede in 88060 Petrizzi.

100. Comune di Satriano, beneficio parrocchiale di S. Agata, noto anche come prebenda parrocchiale di S. Agata, con sede in 88060 Satriano.

101. Comune di Serra S. Bruno, beneficio parrocchiale dell'Addolorata, noto anche come prebenda e chiesa dell'Addolorata, con sede in 88029 Serra S. Bruno.

102. Comune di Squillace, beneficio parrocchiale dell'Immacolata, noto anche come prebenda dell'Immacolata, con sede in 88069 Squillace.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5751

Visto il proprio decreto in data

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 19 settembre 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Rieti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitalari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Rieti;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Rieti contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

306. Comune di Petrella Salto, prebenda parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo in Offeio di Petrella Salto.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5752

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 7 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Velletri-Segni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Velletri-Segni;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Velletri-Segni contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

50. Artena, beneficio di Massa comune del capitolo dei canonici della collegiata di S. Maria delle Letizie, detto anche capitolo di S. Maria delle Letizie, denominato anche capitolo dei canonici di S. Maria, detto ancora capitolo di S. Maria, nonché prebenda dei canonici, con sede in 00031, Artena, via Maggiore, 2.

51. Velletri, beneficio di Massa comune del capitolo di S. Clemente, detto anche capitolo cattedrale di S. Clemente, con sede in 00049, Velletri, via F. Filzi.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5753

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 19 maggio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Ivrea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Ivrea;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Ivrea contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

PROVINCIA DI TORINO

174. Agliè, beneficio della Beata Vergine delle Grazie (o comunque denominato) con sede in 10011 Agliè, frazione Madonna delle Grazie.

175. Caluso, beneficio di San Rocco in Caluso (o comunque denominato) con sede in 10014 Caluso, via Diaz n. 1.

176. Caluso, beneficio della Misericordia in Caluso (o comunque denominato) con sede in 10014 Caluso, via Diaz n. 1.

177. Caluso, beneficio del SS. Rosario in Caluso (o comunque denominato) con sede in 10014 Caluso, via Diaz n. 1.

178. Castellamonte, beneficio della cappella di Santo Ignazio in Vivario (o comunque denominato) con sede in 10081 Castellamonte, frazione Vivario.

179. Frassinetto, beneficio vicariale di San Rocco in Berchiotto (o comunque denominato) con sede in 10080 Frassinetto, frazione Berchiotto.

180. Rivarolo Canavese, beneficio della Beata Vergine della Neve in Vesignano (o comunque denominato) con sede in 10086 Rivarolo Canavese, frazione Vesignano.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5754

DECRETO 31 ottobre 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 19 settembre 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Orvieto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Orvieto;

Visti i propri decreti in data 13 febbraio 1988 e 21 ottobre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1988 e del 6 novembre 1989, con i quali il suddetto elenco venne integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Orvieto contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 5, 8, 16, 17, 22, 36, 39 e 60 è la seguente:

Comune di Allerona:

5. Beneficio di S. Antonio in Allerona, noto anche come cappella di S. Antonio nella chiesa di S. Maria in Allerona, con sede in 05011 Allerona, piazza S. Maria, 7.

8. Parrocchia di S. Abbondio, nota anche come prebenda parrocchiale di S. Abbondio, oppure prebenda parrocchiale di S. Abbondio in Allerona, o ancora come beneficio parrocchiale di S. Abbondio in Allerona Scalo, con sede in 05010 Allerona stazione, largo Buonarroti, 14.

Comune di Castel Viscardo:

16. Prebenda parrocchiale di S. Nicolò di Bari in Viceno, nota anche come prebenda parrocchiale di S. Viceno, oppure prebenda parrocchiale di S. Nicolò da Bari in Viceno, o ancora come prebenda parrocchiale di Viceno, con sede in 05014 Castel Viscardo, frazione Benano, 1.

Comune di Fabro:

17. Parrocchia di S. Martino in Fabro, nota anche come prebenda parrocchiale di Fabro, oppure come cappellania in Fabro, con sede in 05015 Fabro, piazza Carlo Alberto, 27.

Comune di Montegabbione:

22. Prebenda parrocchiale pievania di S. Maria Assunta in Montegabbione, nota anche come prebenda parrocchiale di Montegabbione, oppure anche beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 05010 Montegabbione, vicolo del Campanile, 3.

Comune di Orvieto:

36. Prebenda parrocchiale di Rocca Ripesena, nota anche come prebenda parrocchiale della Madonna delle Grazie, in Rocca Ripesena, oppure come cappella della Madonna delle Grazie alla Rocca, con sede in 05018 Orvieto, frazione Rocca Ripesena.

39. Prebenda parrocchiale di Corbara, nota anche come prebenda parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Corbara, oppure come chiesa della Madonna del Fossatello, con sede in 05019 Orvieto, frazione Corbara, 1.

Comune di Parrano:

60. Prebenda parrocchiale di S. Maria in Cantone, nota anche come prebenda parrocchiale di Maria SS.ma in Cantone di Parrano, oppure come prebenda parrocchiale della Presentazione di Maria SS.ma in Cantone di Parrano, con sede in 05010 Parrano, frazione Cantone.

Roma, addì 31 ottobre 1989

Il Ministro: GAVA

89A5755

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 novembre 1989.

Rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 1990, delle pensioni e dei contributi di competenza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza geometri.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, concernente: «Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri», che prevede la rivalutazione delle pensioni e dei contributi in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

Vista la delibera n. 149/89 del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;

Considerata la richiesta avanzata dalla sopracitata Cassa con nota n. 175/AA.GG. dell'11 maggio 1989;

Accertato che l'ISTAT per il 1987-1988 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 5,0;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1990 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono aumentati, ai sensi dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, in misura pari al 5 per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, per il computo della pensione; sono, altresì, adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 4, secondo comma e all'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo e sesto comma, della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

89A5747

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 1° dicembre 1989.

Pesca del novellame da consumo e del rossetto entro tre miglia dalla costa.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1986) riguardante la pesca del novellame da consumo e del rossetto entro tre miglia dalla costa;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 2 giugno 1986) sul rilascio delle licenze di pesca;

Ritenuto opportuno e necessario dare carattere di uniformità alle norme in questione recependo anche prassi e norme tecniche di fatto già applicate;

Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

Nei compartimenti dove, per comprovata consuetudine, viene praticata, è autorizzata la pesca professionale del novellame di sarda e alice (bianchetto) e del rossetto (Aphia minuta) per il periodo 15 gennaio-15 marzo di ciascun anno, senza limiti di distanza dalla costa, per le navi di stazza lorda uguale o inferiore a 10 TSL e potenza motrice uguale o inferiore a 100 Hp. Le limitazioni relative alla stazza ed alla potenza non si applicano per le navi che abbiano esercitato tale tipo di pesca negli anni precedenti.

Nello stesso periodo sono consentiti la detenzione, il trasporto ed il commercio del bianchetto e del rossetto.

Art. 2.

Per la cattura del bianchetto e del rossetto possono essere usati i seguenti attrezzi: reti a traino, sciabiche, reti a circuizione.

Le maglie delle reti impiegate devono avere apertura non inferiore a 5 millimetri e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi altro artificio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.

Art. 3.

La pesca di cui all'art. 1 del presente decreto può essere esercitata dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali. È consentita la pesca nelle ore notturne se effettuata con attrazione luminosa e reti a circuizione.

Art. 4.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1, intendono esercitare la pesca del bianchetto e del rossetto devono inoltrare istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve annotare sul modulo allegato al presente decreto i dati concernenti le quantità di bianchetto pescate, le giornate di pesca, nonché le zone ove la pesca stessa viene praticata.

Il modulo deve essere consegnato alla fine di ciascun mese di pesca alla capitaneria di porto competente, che provvederà ad inoltrarlo al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

La mancata trasmissione dei dati, anche se negativi, comporterà, oltre alla revoca dell'autorizzazione, il mancato rinnovo di essa per le successive campagne di pesca.

Art. 6.

Il decreto ministeriale 20 dicembre 1985 è abrogato.

Art. 7.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di pesca marittima nelle acque territoriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 1° dicembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

ALLEGATO *A*

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ....

Nome e numero di iscrizione dell'unità ....

....

T.S.L. .... HP ....

Proprietario/i ....

....

....

Armatore/i ....

....

Mese .... Anno ....

Zona di pesca	Giornate	Quantità pescate in Kg	
		bianchetto	rossetto

89A5746

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 4 dicembre 1989.

Criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti statali, di impianti sportivi destinati all'agonismo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Constatato che con legge n. 92/1988 sono state poste nuove norme sostanziali e procedurali per la realizzazione dei programmi di impiantistica sportiva previsti dall'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 92, che, nel sostituire i commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 65/1987 ha stabilito nuove norme, procedurali e termini per l'approvazione del programma straordinario di interventi per la realizzazione di impianti destinati all'attività agonistica, secondo la nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 65 del 1987;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge n. 144 del 24 aprile 1989 recante «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale»;

Vista la legge n. 289 del 7 agosto 1989 recante «Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65 e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi»;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1988 con il quale sono stati definiti criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti statali, di impianti sportivi destinati all'agonismo;

Ritenuta la necessità di definire, come disposto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 92/1988, criteri e parametri per la realizzazione del piano nazionale del settore che, per l'anno 1989, tengano conto della nuova normativa in materia di finanza locale introdotta con la ricordata legge n. 144 del 24 aprile 1989;

Sentito il parere tecnico del CONI;

Sentito, nella seduta del 22 settembre 1989, il parere del comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della citata legge n. 92;

Sentiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Adozione dei criteri e parametri

Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, ai fini dell'elaborazione dei programmi per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità.

Art. 2.

Criteri e parametri

In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge tendente al riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti destinati all'agonismo, gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri e parametri:

Criteri generali:

distribuzione dei finanziamenti secondo le esigenze dei diversi tipi e livelli di attività sportiva nei vari campionati;

tetti e percentuali massimi di finanziamento per poter realizzare un maggior numero di impianti;

riferimenti tipologici e normativi a base delle progettazioni;

ordini di priorità oggettivamente individuabili;

variazioni percentuali a seconda del livello dei campionati da definirsi in sede di commissione tecnica;

proporzionalità al bacino d'utenza;

percentuale di intervento sul massimo di costo.

Criteri di valutazione del singolo intervento:

rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio, valutate con riguardo alle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzate secondo criteri di ufficialità;

polivalenza intesa sia come possibilità di uso dell'impianto per la pratica di diversi sport, sia come possibilità di impiego per diversi livelli di campionato, sempre con riferimento all'agonismo;

economicità, tenendo conto del rapporto tra costi (di realizzazione e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie omogenee;

gestibilità degli impianti e risparmi energetici;

sicurezza e comfort per atleti e pubblico;

adeguamento alla normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

Parametri:

le tipologie degli impianti finanziabili sono quelle destinate a soddisfare le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità.

Sono individuati due livelli di impianti, secondo il numero dei posti spettatori:

1) oltre 2000 al chiuso; oltre 5000 all'aperto;
2) fino a 2000 al chiuso; fino a 5000 all'aperto.

La contribuzione statale, da determinarsi nella misura e con le modalità di cui all'art. 1, comma 3 e 4, della legge n. 289 del 7 agosto 1989 al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi, può essere erogata come segue:

per gli impianti di primo livello, sino al 70% (elevabile fino all'80% per le aree del Mezzogiorno) della cifra ammessa, con riferimento, per gli impianti di calcio, ad un tetto comunque non superiore a quello stabilito per gli impianti dei mondiali del 1990 e, per gli altri impianti, ai tetti ritenuti necessari per le diverse tipologie, secondo le indicazioni tecniche del CONI, in relazione alle esigenze dei vari campionati e per un importo, in ogni caso, non superiore a lire 7.000 milioni;

per gli impianti di secondo livello l'intervento statale può essere erogato sino al 75% della cifra ammessa (elevabile all'85% per le aree del Mezzogiorno), salvi eventuali diversi parametri, stabiliti su base regionale dalla commissione tecnica prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 92 del 1988, modificativo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 65/1987.

Ai sensi degli articoli 7, comma 2, della legge n. 92/1988 e 1, comma 4, della legge n. 289/1989, una quota non inferiore al 67% dello stanziamento è finalizzata al finanziamento di impianti di costo fino a lire 2.500 milioni.

I criteri di priorità secondo cui i finanziamenti sono assegnati fanno riferimento a:

oggettive esigenze di campionato;

adeguamento a norme di sicurezza;

polivalenza dell'intervento.

Art. 3.

Presentazione delle domande termini e documentazione

Le domande in carta legale, dovranno essere presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI e alla regione di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al Ministero entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e conformi al modello allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:

1) scheda meccanografica, (da inviare in allegato al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI ed all'assessorato regionale competente): dovrà essere compilata utilizzando un'idonea riproduzione del modello allegato al presente decreto e parte integrante di esso. Per la compilazione dovranno essere scrupolosamente osservate le relative istruzioni;

2) relazione tecnica illustrativa (da inviare in allegato al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI e alla regione di rispettiva competenza) da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n.92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona; la relazione dovrà comprendere il preventivo di massima delle opere da eseguire;

3) elaborati di progetto (da inviare in allegato esclusivamente al CONI) contenenti la chiara identificazione delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto.

Potranno accedere ai mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti gli enti pubblici territoriali di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 289 del 7 agosto 1989.

Potranno accedere ai mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, dei quali è menzione all'art. 2, comma 2, della ricordata legge n. 289/1989.

In caso di accoglimento, potranno avere seguito le domande degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 289 del 7 agosto 1989 che, a norma dell'art. 24, comma 9, lettera *b)*, della ricordata legge n. 144 del 24 aprile 1989, abbiano la possibilità di assumere mutui per investimenti per importi almeno pari a quello richiesto.

Art. 4.
Ammissibilità delle domande

Non sono ammesse all'istruttoria per la concessione dei benefici di legge le domande:

1) presentate fuori termine;

2) non corredate della scheda meccanografica di cui all'art. 3, punto 1) del presente decreto o che abbiano allegato una scheda meccanografica carente, anche parzialmente, delle indicazioni ivi previste, che si considerano tutte essenziali ai fini istruttori;

3) non corredate della documentazione tecnica di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.
Revoca dei benefici

L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono i criteri e parametri definiti dal presente decreto è soggetto a revoca con le modalità previste dall'art. 8, comma 2, della legge n. 92 del 1988.

A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo in caso di inattività degli enti destinatari delle provvidenze di legge, comunica alla regione tale inadempienza. La regione, ove lo ritenga, nomina un commissario *ad acta* per la predisposizione degli atti diretti a conseguire l'accesso ai mutui. Decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione ministeriale senza che sia intervenuta da parte della regione notizia della nomina di che trattasi, il Ministro dispone la revoca, fermo restando che i fondi che si renderanno disponibili saranno nuovamente utilizzabili nell'ambito della medesima regione.

Art. 6.
Collaudi e vigilanza

Le commissioni di collaudo e la commissione di vigilanza sono regolamentate ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 30 marzo 1988, relativo all'approvazione del programma per il 1987.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 9 del predetto decreto ministeriale, le commissioni di collaudo potranno essere altresì presiedute da dirigenti dei ruoli tecnici dell'Amministrazione statale e da docenti universitari di scienza e tecnica delle costruzioni.

La predetta commissione di vigilanza, nelle sedute dedicate all'esame dei programmi relativi a singole regioni, è integrata da due rappresentanti designati dalle regioni interessate.

Roma, addì 4 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

ALLEGATO

DOMANDA SU CARTA LEGALE ED ALLEGATA SCHEDA MECCANOGRAFICA DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI, SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE I BENEFICI PUBBLICI PER OGNI SINGOLO IMPIANTO SPORTIVO.

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali turismo e sport - Divisione IX - Sport - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 ROMA

Al C.O.N.I. - Foro Italico - 00194 ROMA

All'assessorato regionale per lo sport della regione

OGGETTO: Attività agonistica - Impianti programma lettera *B)*. Legge 6 marzo 1987, n. 65 come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988). Richiesta di inclusione nel programma di interventi relativo all'anno 1989 per il finanziamento di un impianto necessario a soddisfare le esigenze dell'attività agonistica per la disciplina sportiva .... (art. 1, comma 1, lettera *b)*, sita nel comune di............ Provincia di ....).

Il sottoscritto.. nella qualità di.......................... [*N.B.* — 1) Ai mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, possono accedere gli enti pubblici territoriali di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 289/1989; 2) ai mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo, i soggetti di diversa natura di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50] in nome e per conto dell'ente che rappresenta, presa visione della legge n. 65/1987, così come modificata dalla legge n. 92/1988, della legge n. 289 del 7 agosto 1989 e del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo n. 0025 del 4 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1989),

chiede:

a) l'inclusione nel programma annuale di interventi relativo all'anno 1989 per il finanziamento dell'opera ...., meglio descritta nell'allegata (o nelle allegate) schede meccanografiche contraddistinte con i numeri ....;

b) la concessione di un mutuo ventennale, tramite la Cassa depositi e prestiti, per l'importo di L. .... assistito da contribuzione statale da calcolare con le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della legge n. 289 del 7 agosto 1989 (*N.B.* — Solamente per gli enti pubblici territoriali di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 289/1989);

c) la concessione di un mutuo decennale per l'importo di L. .... tramite l'Istituto per il credito sportivo, il cui onere di ammortamento è assistito da un contributo annuale del 5,50% sull'ammortamento del mutuo riconosciuto ammissibile (art. 2, comma 1-*ter*, legge n. 92/1988). (*N.B.* — Solamente per i soggetti come sopra indicati all'art. 2, comma 2, della legge n. 289/1989).

Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute nell'allegata scheda meccanografica (o nelle allegate schede meccanografiche) sono veritiere o sono state desunte da atti o documenti della cui attendibilità il sottoscritto è personalmente certo.

Con osservanza

Il rappresentante legale

Da allegare alla domanda per il Ministero del turismo e dello spettacolo:

n. .... schede meccanografiche;
relazione tecnica.

Da allegare alla copia indirizzata al C.O.N.I.:

delibera approvativa del progetto di massima;
relazione tecnica;
preventivo di massima;
elaborati di progetto;
n. .... schede meccanografiche;

Da allegare alla copia indirizzata all'assessorato regionale competente:

n. .... schede meccanografiche;
copia della delibera approvativa del progetto di massima.

SCHEDA MECCANOGRAFICA da allegare alla domanda — Parte riservata all'Ufficio (non compilare) — (1) scheda n. [..] (1 bis) protocollo n. [...............]

(2) REGIONE [.................] (3) PROVINCIA [................] (4) SIGLA PROVINCIA [...]
(5) COMUNE [.................] (6) POPOLAZIONE nel Comune [........]

(7) RICHIEDENTE [..] (8) NATURA RICHIEDENTE : Ente Pubblico [C]; [C.C.]; [P]; [C.M.]
Altri Enti [..]

(9) DOMANDA di inclusione nel programma di interventi relativo all'anno 1989 in data [............]
(10) DELIBERA APPROVATIVA DEL PROGETTO DI MASSIMA : numero [..........] in data [........]
(11) N. tipologie previste nell'intervento: [..] (12) N. tipologie per le quali si richiede il mutuo [..]
(13) Importo complessivo dei lavori [...................], di cui [..................] per opere comuni a più tipologie.
(14) Finanziamenti complessivi richiesti [......................]

DATI RELATIVI ALLA SINGOLA TIPOLOGIA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL MUTUO

Se l'intervento prevede più tipologie da finanziare, per ognuna dovrà essere compilata una scheda meccanografica con i dati che seguono, riportando nel campo (15) il numero progressivo in ordine di importanza (n. 1 per la tipologia principale).

(15) N. D'ORDINE progressivo della tipolgia in esame: [..]
(16) TIPOLGIA: [..] codice [....]

a) N. Spazi	b) spazio coperto/scoperto		c) N. posti/spettatori	d) lunghezza	larghezza	altezza	superficie	prof. min.	prof. max.
[..]	[..]	[..]	[.......]	[.......]	[.......]	[.....]	[........]	[.......]	[.......]
[..]	[..]	[..]	[.......]	[.......]	[.......]	[.....]	[........]	[.......]	[.......]
[..]	[..]	[..]	[.......]	[.......]	[.......]	[.....]	[........]	[.......]	[.......]
[..]	[..]	[..]	[.......]	[.......]	[.......]	[.....]	[........]	[.......]	[.......]
[..]	[..]	[..]	[.......]	[.......]	[.......]	[.....]	[........]	[.......]	[.......]

(17) TIPO DI INTERVENTO : Nuova opera [.] Completamento [.] Ampliamento [.] Ammodernamento/ristrutturazione [.]
(18) IMPORTO COMPLESSIVO per la tipologia in esame : L. [... ... ...]
(19) COSTI DI GESTIONE annui: [... ... ...]
(20) ACCORGIMENTI per i risparmi energetici : Si [.] No [.]
(21) ACCORGIMENTI per la sicurezza e il confort di atleti e pubblico : Si [....] No [....]
(22) Adeguamento alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche : Si [....] No [....]
(23) MUTUI richiesti per la suddetta tipologie ai sensi della legge 289/89 a) con la Cassa DD e PP L. [... .. ..]
b) con l' I.C.S. L. [... ... ...]
(24) DISCIPLINA principale praticata : [...] N. tesserati [..........]

(25) SOCIETA' sportive che utilizzeranno la tipologia in esame per la suddetta disciplina (indicare le prime 3 più importanti):

Nome	N. tesserati
[.........................]	[..............]
[.........................]	[..............]
[.........................]	[..............]

(26) ALTRE ATTIVITA' sportive eventualmente praticabili nella tipologie in esame (riportare le prime 5 più importanti):

Disciplina	Società	n. tesserati
[........................]	[.........................]	[.........]
[........................]	[.........................]	[.........]
[........................]	[.........................]	[.........]
[........................]	[.........................]	[.........]

(27) ALTRI IMPIANTI eventualmente presenti nel territorio comunale con tipologia simile a quella in esame :
Numero : [....] Tipologia [..................................] Codice [.......] n. spettatori [.............]
Numero : [....] Tipologia [..................................] Codice [.......] n. spettatori [.............]
Numero : [....] Tipologia [..................................] Codice [.......] n. spettatori [.............]

(28) DOCUMENTAZIONE INVIATA :
Domanda in bollo [.........] - Delibera (per gli Enti pubblici) [.........] - Relazione Tecnica [.....]
Schede meccanografiche complessivamente allegate n. [.........] - Tavole di progetto (da inviare esclusivamente alla Regione [..]

Il Rappresentante legale

(1) N. SCHEDA: se si devono compilare più schede indicarne il numero progressivo; per le schede successive alla prima non occorre riportare i dati di cui ai punti da 2 a 14.
(2) REGIONE: indicare la Regione di appartenenza.
(3) PROVINCIA: indicare per esteso la Provincia di appartenenza.
(4) SIGLA PROVINCIA: indicare la sigla automobilistica della Provincia (Roma=RM).
(5) COMUNE: riportare per esteso il nome del Comune in cui e situato l'intervento.
(6) POPOLAZIONE: indicare la popolazione residente nel comune in cui è progettato l'intervento facendo riferimento ai dati più recenti disponibili.
(7) RICHIEDENTE: indicare il nominativo del richiedente il mutuo; ad esempio: COMUNE, nome della Società Sportive, ecc.
(8) NATURA DEL RICHIEDENTE: Per gli enti pubblici territoriali, barrare la casella corrispondente alla natura dell'ente intendendosi per [C] comune; [CC] consorzio di Comuni; [P] provincia; [CM] comunità montana;
(9) DOMANDA: indicare la data riportata nella domanda di richiesta del mutuo.
(10) DELIBERA APPROVATIVA: indicare gli estremi del provvedimento.
(11) N. TIPOLOGIE: se l'intervento è scomponibile in più tipologie (es. : palestra, piscina, campi polivalenti, campo di calcio, ecc.) facendo riferimento alla tabella allegata, indicare il numero di tipologie elementari.
(12) N. TIPOLOGIE per le quali si richieda il mutuo: indicare il numero di tipologie elementari per le quali si richiede il mutuo. Di tali tipologie, una (la prima), dovrà essere indicata come tipologie principale.
(13) INDICARE i costi preventivati per la realizzazione dell'intero progetto.
(14) INDICARE i finanziamenti complessivamente richiesti par la realizzazione dell'intero progetto.
(15) N. D'ORDINE: per ognuna dalle tipologie nelle quali è scomponibile l'intervento e per le quali si richiede il finanziamento dovrà essere compilata una scheda meccanografica; La scheda relativa alla tipologia principale riporterà al presente punto il n. 1; le schede successive riporteranno numeri progressivi che corrisponderanno anche all'ordine di importanza che il richiedente intende attribuire alle tipologie stesse.
(16) TIPOLOGIA: riportare, nell'ordine, il nome, per esteso, della tipologia desumendolo dalla tabella allegata ed il relativo codice numerico, desunto dalla stessa tabella. Alle righe successive indicare le caratteristiche dei principali spazi di attività (limitarsi ai primi 5) che costituiscono l'impianto; in particolare :
a)- N. spazi: riportare il numero di spazi uguali ai quali si riferiscono le informazioni successive;
b)- spazio coperto/scoperto: barrare la casella coperto se lo spazio è al chiuso o provvisto di copertura mobile; barrare la casella scoperto negli altri casi;
c)- N. spettatori: riportare il numero di spettatori previsti per lo spazio di attività in esame.
d)- Dimensioni: tutte le dimensiopni lineari vanno indicate in metri e frazioni di metro; le superfici vanno espresse in metri quadrati.
Per gli spazi di attività caratterizzati in pianta da due dimensioni, dovrà esserne indicata la lunghezza (dimensioni maggiore) e la larghezza (dimensione minore) con i seguenti criteri:,
- per i campi di gioco rettangolari le dimensioni dovranno comprendere anche le fasce di rispetto;
- per le sale al chiuso (palestre, palazzetti, ecc.) si dovranno indicare le dimensioni della sala;
- per le piste (comprese quelle ad anello) si dovranno indicare la lunghezza e la larghezza (quella complessiva per le piste a più corsie; quella media per le piste di larghezza variabile);
- per i campi di baseball indicare la dimensioni dell'asse del campo e della linea di foul;
- per le piscine indicare le dimensioni della vasca.
Per gli spazi di attività non caratterizzati da due dimensioni (come ad esempio le aree naturali attrezzate, i campi per il golf, ecc.), in luogo della lunghezza e della larghezza dovrà essere indicata la superficie complessiva destinata alla pratica sportiva.
Per gli impianti di atletica leggera di cui al codice 011 (impianti minimi) se è prevista una pista rettilinea dovrà esserne indicata la lunghezza e la larghezza, inoltre dovrà essere indicata la superficie complessiva dell'area destinata alle varie attrezzature.
Per gli impianti di atletica di cui al codice 012 (impianti con pista ad anello) si dovranno indicare le sole dimensioni della pista.
Per gli impianti al chiuso, al coperto o con copertura mobile, dovrà essere indicata l'altezza netta minima al di sopra dello spazio di attività.
Per le vasche delle piscine dovranno essere indicate le profondità minima e massima.
(17) TIPO DI INTERVENTO: barrare le caselle corrispondenti al tipo di intervento previsto per la tipologia in esame.
(18) LIVELLO DI INTERVENTO: se la tipologia in esame è un impianto all'aperto con più di 5000 posti spettatori oppure se è un impianto al chiuso con più di 2000 posti spettatori, barrare la casella 1^livello; barrare l'altra casella in caso contrario. Per gli impianti del 1^livello l'intervento statale può essere erogato fino al 70%, elevabile all'80% per le aree del Mezzogiorno, della cifra ammessa per un importo non superiore L. 36.000 milioni per gli impianti di calcio ed a L. 7.000 milioni per gli impianti di altre discipline. Per gli impianti del 2^livello l'intervento statale può essere erogato fino al 75% della cifra ammessa, elevabile all'85% per le aree del mezzogiorno, salvo eventuali diversi parametri stabiliti su base regionale dalla Commissione Tecnica prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 92/88, modificativo dall'art. 1 comma 5 della legge n. 65/87. Si tenga altresì conto che l'art.7, comma 2 della suddetta legge impone una riserva non inferiore al 47% dello stanziamento per il finanziamento di impianti di costo fino a L. 2.500 milioni.
(19) IMPORTO: indicare l'importo complessivo per realizzare la tipologia in esame. Detto importo sarà comprensivo dei costi per: acquisizione dell'area; lavori; attrezzature fisse; revisione prezzi; spese generali; I.V.A. (da calcolare al 2% ai sensi della legge n. 65/1987).
(20) COSTI DI GESTIONE: riportare il costo di gestione annuo per la tipologia in esame.
(21) ACCORGIMENTI: barrare la casella Si se sono previsti accorgimenti par ridurre i consumi energetici, oppure la casella No in caso contrario.
(22) Barrare la casella Si se sono previsti accorgimenti (ad esempio recinzioni e spazi di sicurezza tra l'area di gioco ed il pubblico, accorgimenti per l'evacuazione rapida del pubblico, adeguate attrezzature per il pronto soccorso ecc.) - In caso contrario, barrare la casella No.
(23) Barrare la casella Si se sono previsti accorgimenti per l'accesso dei portatori di handicap - In caso contrario, barrare la casella No.
(24) MUTUO: riportare al punto a) l'importo del mutuo da richiedere alla CC. DD.PP. ai sensi della legge n. 289/89
al punto b) l'importo del mutuo da richiedere all 'I.C.S. ai sensi della legge n. 289 89

(25) DISCIPLINA : riportare, per la disciplina sportiva principale che si praticherà nella tipologia in esame, il nome della stessa ed il numero di tesserati residenti nel comune in cui è ubicato l'impianto.
(26) SOCIETA': indicare i nomi delle società sportive che praticheranno la disciplina di cui al punto -25- riportando, per ciascuna, il livello di campionato ed il numero di tesserati della società stessa.
(27) ALTRE ATTIVITA' : indicare, nell'ordine, per ciascuna dalle altre attività sportive eventualmente praticabili nella tipologia in esame, il nome della disciplina, il nome della società che la pratica, i tesserati ed il livello di campionato della società stessa. Limitarsi ad indicare le prime 5 discipline più importanti.
(28) ALTRI IMPIANTI: riportare il numero di impianti esistenti nel territorio comunale aventi tipologia simile a quella in esame indicando, per ciascuno (facendo riferimento alla tabella allegata), la tipologia, il codice tipologico ed il numero di spettatori.
(29) ALLEGATI: rispondere barrando le caselle ed indicando il numero di elaborati di progetto allegati nonchè, su ogni scheda riassuntiva allegata, il numero complessivo di schede compilate.

CODICE - caratteristiche

011 - ATLETICA LEGGERA - impianti minimi dedicati solo all'atletica leggera, privi di pista da 400 metri.
012 - " " - impianti o stadi completi per sola atletica leggera e con pista ad anello.
020 - CALCIO E ATLETICA LEGGERA - impianti o stadi per il calcio e l'atletica leggera.
030 - CALCIO - impianti o stadi dedicati alla sola pratica del calcio.
040 - CALCETTO - campi per il calcetto.
050 - BASEBALL/SOFTBALL - campi o stadi per il baseball-softball.
060 - BOCCE - campi per bocce o bocciodromi.
070 - CACCIA - aree attrezzate per la caccia.
080 - CANOA - aree attrezzate per la canoa.
090 - CANOTTAGGIO - aree attrezzate per il canottaggio.
100 - GOLF - campi per il golf.
110 - HOCKEY E PATTINAGGIO A ROTELLE - impianti con piste e/o campi per l'ockey o il pattinaggio a rotelle.
120 - HOCKEY SU PRATO - impianti o stadi per l'hockey.
130 - MOTONAUTICA - aree attrezzate per la motonautica.
140 - PESCA SPORTIVA E NUOTO PINNATO - aree attrezzate per pesce sportiva e/o il nuoto pinnato.
150 - PALLACANESTRO - campi all'aperto dedicati solo alla pallacanestro.
160 - PALLAMANO (Handball) - campi all'aperto dedicati solo alla pallamano.
170 - PALLAVOLO - campi all'aperto dedicati solo alla pallavolo.
180 - POLIVALENTI - campi all'aperto per pallavolo, pallacanestro, ecc.
190 - PALESTRE, palazzetti e palazzi dello sport.
200 - PISCINE
210 - RUGBY - campi o stadi dedicati solo al rugby.
220 - SCI NAUTICO - aree attrezzate per lo sci nautico.
230 - SPORT AUTOMOBILISTICI - piste di vario tipo.
240 - SPORT AEREI - piste e/o aree attrezzate per sport aerei.
250 - SPORT CICLISTICI - velodromi o piste per sport ciclistici.
260 - SPORT EQUESTRI - maneggi e/o aree attrezzate.
270 - SPORT GHIACCIO - impianti o stadi con piste e/o campi per sport sul ghiaccio, palazzi del ghiaccio.
280 - SPORT INVERNALI - piste di discesa e/o fondo e/o salto.
290 - SPORT MOTOCICLISTICI - motodromi o piste di motocross.
300 - SQUASH - campi per lo squash.
310 - TAMBURELLO - campi per il tamburello.
320 - TENNIS - campi o stadi per il tennis.
330 - TIRO CON L'ARCO - campi per il tiro con l'arco.
340 - TIRO A SEGNO - campi o poligoni per il tiro a segno.
350 - TIRO A VOLO - campi per il tiro a volo.
360 - VELA - aree attrezzate per sport velici.
370 - ALTRI IMPIANTI - impianti non rientranti tra quelli prima indicati.

89A5734

DECRETO 4 dicembre 1989.

Finalità prioritarie, criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti regionali, di programmi di impianti sportivi destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Constatato che con legge n. 92/1988 sono state poste nuove norme sostanziali e procedurali per la realizzazione dei programmi di impiantistica sportiva previsti dall'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 92, che, nel sostituire i commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 65/1987, ha stabilito nuove norme, procedure e termini per l'approvazione del programma straordinario di interventi per la realizzazione di impianti destinati all'attività sportivo-ricreativa secondo la nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 65 del 1987;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 24 aprile 1989, recante «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale»;

Vista la legge n. 289 del 7 agosto 1989 recante «Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi»;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1988 con il quale sono stati definiti criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti statali, di impianti sportivi destinati all'attività sportiva-ricreativa;

Ritenuta la necessità di definire, come disposto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 92/1988, criteri e parametri per la realizzazione del piano nazionale del settore che, per l'anno 1989, tengano conto della nuova normativa in materia di finanza locale introdotta con la ricordata legge n. 144 del 24 aprile 1989;

Considerata l'opportunità di assicurare uniformità di criteri e parametri di intervento da parte delle regioni;

Recepito nella seduta del 22 settembre 1989 il parere del comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della citata legge n. 92;

Decreta:

Art. 1.

Adozione dei criteri e parametri

Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, ai fini dell'elaborazione dei programmi per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività sportivo-ricreative.

Art. 2.

Finalità prioritarie, criteri e parametri

In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge, tendente allo sviluppo e al riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative, gli interventi contenuti nei programmi regionali dovranno uniformarsi alle seguenti finalità prioritarie, criteri

Finalità prioritarie:

riequilibrio territoriale e tipologico;

promozione delle attività sportivo-ricreative con i criteri tecnico-didattici propri delle diverse discipline sportive secondo l'ordinamento CONI;

aggregazione e socializzazione sul territorio;

miglioramento dell'offerta integrata turistica.

Criteri generali:

popolazione;

dotazione in atto degli impianti pubblici, riferito alle diverse discipline sportive, dislocati nel territorio;

proporzionalità al bacino d'intesa considerata anche l'esigenza della stagionalità;

percentuale d'intervento sul massimale di costo;

superamenti tipologici e normativi a base delle progettazioni.

Parametri di valutazione per singoli impianti:

polivalenza intesa sia come possibilità di impiego dell'impianto per la pratica di diversi sport, sia come insistenza nella stessa area di più impianti coordinati;

economicità tenendo conto del rapporto tra costi (di costruzione e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie omogenee;

gestibilità degli impianti e risparmi energetici;

sicurezza e comfort per praticanti e pubblico;

apertura a tutti eventualmente secondo fasce orarie.

Ove la regione nel cui ambito territoriale debba predisporsi il programma, abbia già adottato prima del 31 marzo 1988 una propria specifica normativa di intervento o programmazione contenente i parametri, potrà dare applicazione all'anzidetta normativa.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e documentazione

Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate all'Assessorato regionale dello sport e p.c. alla Delegazione regionale del CONI di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla regione entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e conformi al modello allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:

1) scheda meccanografica, (da inviare in allegato alla regione e alla delegazione regionale del CONI) dovrà

essere compilata utilizzando un'idonea riproduzione del modello allegato al presente decreto e parte integrante di esso. Per la compilazione dovranno essere scrupolosamente osservate le relative istruzioni;

2) relazione tecnica illustrativa (da inviare in allegato alla regione e alla delegazione regionale del CONI) da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona; la relazione dovrà comprendere il preventivo di massima delle opere da eseguire;

3) elaborati di progetto (da inviare in allegato esclusivamente alla regione) contenenti la chiara identificazione delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto;

4) delibera di approvazione del progetto di massima (da inviare in allegato alla regione).

Potranno accedere ai mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti gli enti pubblici territoriali di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 289 del 7 agosto 1989.

Potranno accedere ai mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, dei quali è menzione all'art. 2, comma 2, della ricordata legge n. 289/1989.

In caso di accoglimento, potranno avere seguito le domande degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 289 del 7 agosto 1989 che, a norma dell'art. 24, comma 9, lettera *b)*, della ricordata legge n. 144 del 24 aprile 1989, abbiano la possibilità di assumere mutui per investimenti per importi almeno pari a quello richiesto.

Art. 4.

Ammissibilità delle domande

Non sono ammesse all'istruttoria per la concessione dei benefici di legge le domande:

1) presentate fuori termine,

2) non corredate dalla scheda meccanografica di cui all'art. 3, punto 1), del presente decreto o che abbiano allegato una scheda meccanografica carente, anche parzialmente, delle indicazioni ivi previste, che si considerano tutte essenziali ai fini istruttori;

3) non corredate della documentazione di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Revoca dei benefici

L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono i criteri e parametri definiti dal presente decreto è soggetto a revoca con le modalità previste dall'art. 8, comma 2, della legge n. 92 del 1988.

Roma, addì 4 dicembre 1989

Il Ministro: CARRARO

ALLEGATO

DOMANDA SU CARTA LEGALE ED ALLEGATA SCHEDA MECCANOGRAFICA DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI, SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE I BENEFICI PUBBLICI PER OGNI SINGOLO IMPIANTO SPORTIVO.

All'assessorato regionale per lo sport della regione..............................

e, p.c.

Alla delegazione regionale del CONI di..............................

OGGETTO: Attività sportivo-ricreative - Impianti programma lettera *C)*. Legge 6 marzo 1987, n. 65 come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988). Richiesta di inclusione nel programma di interventi relativo all'anno 1989 per il finanziamento di un impianto necessario a soddisfare le esigenze delle attività sportivo-ricretive..............................
(art. 1, comma 1, lettera *c)*, sito nel comune di..............................
provincia di ....).

Il sottoscritto..............................
nella qualità di..............................
in nome e per conto dell'ente che rappresenta, presa visione della legge n. 65/1987, così come modificata dalla legge n. 92/1988, della legge n. 289 del 7 agosto 1989 e del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo n. 0026 del 4 dicembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1989),

chiede:

a) l'inclusione nel programma regionale di interventi relativo all'anno 1989 per il finanziamento dell'opera ...., meglio descritta nell'allegata (o nelle allegate) schede meccanografiche contraddistinte con i numeri ....;

b) la concessione di un mutuo ventennale, tramite la Cassa depositi e prestiti, per l'importo di L.............................. assistito da contribuzione statale da calcolare con le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della legge n. 289 del 7 agosto 1989 (*N.B.* — Solamente per gli enti pubblici territoriali di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 289/1989);

c) la concessione di un mutuo decennale per l'importo di L.............................. tramite l'Istituto per il credito sportivo, il cui onere di ammortamento è assistito da un contributo annuale del 5,50% sull'ammortamento del mutuo riconosciuto ammissibile (art. 2, comma 1-*ter*, legge n. 92/1988). (*N.B.* — Solamente per i soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della legge n. 289/1989).

Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute nell'allegata scheda meccanografica (o nelle allegate schede meccanografiche) sono veritiere o sono state desunte da atti o documenti della cui attendibilità il sottoscritto è personalmente certo.

Con osservanza

Il rappresentante legale

Da allegare alla domanda per l'assessorato regionale per lo sport:

n. .... schede meccanografiche;
delibera approvativa del progetto di massima;
relazione tecnica;
preventivo di massima;
elaborati di progetto.

Da allegare alla copia indirizzata alla delegazione regionale del C.O.N.I.:

relazione tecnica;
preventivo di massima;
n. .... schede meccanografiche.

SCHEDA MECCANOGRAFICA da allegare alla domanda
Parte riservata all'Ufficio (non compilare)
(1) scheda n. [..]
(1 bis) protocollo n. [...............]

(2) REGIONE [.................] (3) PROVINCIA [................] (4) SIGLA PROVINCIA [...]
(5) COMUNE [...............] (6) POPOLAZIONE nel Comune [........]

(7) RICHIEDENTE [..] (8) NATURA RICHIEDENTE Ente Pubblico [C]; [C.C.]; [P]; [C.M.]
Altri Enti [..]
(9) DOMANDA di inclusione nel programma di interventi relativo all'anno 1989 in data [.............]
(10) DELIBERA APPROVATIVA DEL PROGETTO DI MASSIMA numero [...........] in data [.......]
(11) N. tipologie previste nell'intervento: [..] (12) N. tipologie per le quali si richiede il mutuo [..]
(13) Importo complessivo dei lavori [....................]
(14) Finanziamenti complessivi richiesti [.......................]

DATI RELATIVI ALLA SINGOLA TIPOLOGIA PER LA QUALE SI RICHIEDE IL MUTUO

Se l'intervento prevede più tipologie da finanziare, per ognuna dovrà essere compilata una scheda meccanografica con i dati che seguono, riportando nel campo (15) il numero progressivo in ordine di importanza (n. 1 per la tipologia principale).

(15) N. D'ORDINE progressivo della tipolgia in esame: [..]
(16) TIPOLGIA: [...] codice [....]

a) N. Spazi	b)spazio coperto/scoperto		c)N.posti/spettatori	d)lunghezza	larghezza	altezza	superficie	prof. min.	prof. max.
[..]	[..]	[..]	[.......]	[.......]	[.......]	[.....]	[........]	[.......]	[.......]
[..]	[..]	[..]	[.......]	[.......]	[.......]	[.....]	[........]	[.......]	[.......]
[..]	[..]	[..]	[.......]	[.......]	[.......]	[.....]	[........]	[.......]	[.......]
[..]	[..]	[..]	[.......]	[.......]	[.......]	[.....]	[........]	[.......]	[.......]
[..]	[..]	[..]	[.......]	[.......]	[.......]	[.....]	[........]	[.......]	[.......]

(17) TIPO DI INTERVENTO : Nuova opera [.] Completamento [.] Ampliamento [.] Ammodernamento/ristrutturazione [.]
(18) LIVELLO DI INTERVENTO : 1^livello [.] 2^livello [.]
(19) IMPORTO COMPLESSIVO per la tipologia in esame : L. [... ... ...]
(20) COSTI DI GESTIONE annui: [... ... ...]
(21) ACCORGIMENTI per i risparmi energetici : Si [.] No [.]
(22) ACCORGIMENTI per la sicurezza e il confort di atleti e pubblico : Si [....] No [....]
(23) Adeguamento alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche : Si [....] No [....]
(24) MUTUI richiesti per la suddetta tipologia ai sensi della legge 289/89 a) con la Cassa DD e PP L. [... ... ...]
b) con l' I.C.S. L. [... ... ...]
(25) DISCIPLINA principale praticata : [...] N. tesserati [..........]
(26) SOCIETA' Sportive che utilizzeranno la tipologia in esame per la suddetta disciplina (indicare le prime 3 più importanti):

Nome	Livello di campionato	N. tesserati
[..]	[.....................]	[...........]
[..]	[.....................]	[...........]
[..]	[.....................]	[...........]

(27) ALTRE ATTIVITA' sportive eventualmente praticabili nella tipologia in esame (riportare le prime 5 più importanti):

Disciplina	Società	Livello campionato	N. tesserati
[...........................]	[..............................]	[................]	[..........]
[...........................]	[..............................]	[................]	[..........]
[...........................]	[..............................]	[................]	[..........]
[...........................]	[..............................]	[................]	[..........]

(28) ALTRI IMPIANTI eventualmente presenti nel territorio comunale con tipologia simile a quella in esame :
Numero : [...] Tipologia: [..] Codice [.....] N. spettatori: [............]
Numero : [...] Tipologia: [..] Codice [.....] N. spettatori: [............]
Numero : [...] Tipologia: [..] Codice [.....] N. spettatori: [............]

(29) DOCUMENTAZIONE INVIATA :
Domanda in bollo [.........] - Delibera (per gli Enti pubblici) [..........] - Relazione Tecnica [.....]
Schede meccanografiche complessivamente allegate n. [.........] - Tavole di progetto (da inviare esclusivamente al CONI) [.....]

Il Rappresentante legale

(1) N. SCHEDA: se si devono compilare più schede indicarne il numero progressivo; per le schede successive alla prima non occorre riportare i dati di cui ai punti da 2 a 14.
(2) REGIONE: indicare la Regione di appartenenza.
(3) PROVINCIA: indicare per esteso la Provincia di appartenenza.
(4) SIGLA PROVINCIA: indicare la sigla automobilistica della Provincia (Roma=RM).
(5) COMUNE: riportare per esteso il nome del Comune in cui è situato l'intervento.
(6) POPOLAZIONE: indicare la popolazione residente nel comune in cui è progettato l'intervento facendo riferimento ai dati più centi disponibili.
(7) RICHIEDENTE: indicare il nominativo del richiedente il mutuo; ad esempio: COMUNE, nome della Società Sportiva, ecc.
(8) NATURA DEL RICHIEDENTE: Per gli enti pubblici territoriali barrare la casella corrispondente alla natura dell'ente intendendosi per [C] comune; [CC] consorzio di Comuni; [P] provincia; [CM] comunità montana;
(9) DOMANDA: indicare la data riportata nella domanda di richiesta del mutuo.
(10) DELIBERA APPROVATIVA: indicare gli estremi del provvedimento.
(11) N. TIPOLOGIE: se l'intervento è scomponibile in più tipologie (es. : palestra, piscina, campi polivalenti, campo di calcio, ecc.) facendo riferimento alla tabella allegata, indicare il numero di tipologie elementari
(12) N. TIPOLOGIE per le quali si richiede il mutuo: indicare il numero di tipologie elementari per le quali si richiede il mutuo. Di tali tipologie, una (la prima), dovrà essere indicata come tipologia principale.
(13) INDICARE i costi preventivati per la realizzazione dell'intero progetto.
(14) INDICARE i finanziamenti complessivamente richiesti per la realizzazione dell'intero progetto.
(15) N. D'ORDINE: per ognuna delle tipologie nelle quali è scomponibile l'intervento e per le quali si richiede il finanziamento dovrà essere compilata una scheda meccanografica. La scheda relativa alla tipologia principale riporterà al presente punto il n. 1; le schede successive riporteranno numeri progressivi che corrisponderanno anche all'ordine di importanza che il richiedente intende attribuire alle tipologie stesse.
(16) TIPOLOGIA: riportare, nell'ordine, il nome, per esteso, della tipologia desumendolo dalla tabella allegata ed il relativo codice numerico, desunto dalla stessa tabella. Alle righe successive indicare le caratteristiche dei principali spazi di attività (limitarsi ai primi 5) che costituiscono l'impianto; in particolare :
   a)- N. spazi: riportare il numero di spazi uguali ai quali si riferiscono le informazioni successive;
   b)- spazio coperto/scoperto: barrare la casella coperto se lo spazio è al chiuso o provvisto di copertura mobile; barrare la casella scoperto negli altri casi;
   c)- N. spettatori: riportare il numero di spettatori previsti per lo spazio di attività in esame.
   d)- Dimensioni: tutte le dimensioni lineari vanno indicate in metri e frazioni di metro; le superfici vanno espresse in metri quadrati.
   Per gli spazi di attività caratterizzati in pianta da due dimensioni, dovrà esserne indicata la lunghezza (dimensioni maggiore) e la larghezza (dimensione minore) con i seguenti criteri:
   - per i campi di gioco rettangolari le dimensioni dovranno comprendere anche le fasce di rispetto;
   - per le sale al chiuso (palestre, palazzetti, ecc.) si dovranno indicare le dimensioni della sala;
   - per le piste (comprese quelle ad anello) si dovranno indicare la lunghezza e la larghezza (quella complessiva per le piste a più corsie; quella media per le piste di larghezza variabile);
   - per i campi di baseball indicare le dimensioni dall'asse del campo e della linea di foul;
   - per le piscine indicare le dimensioni della vasca.
   Per gli spazi di attività non caratterizzati da due dimensioni (come ad esempio le aree naturali attrezzate, i campi per il golf, ecc.), in luogo della lunghezza e della larghezza dovrà essere indicata la superficie complessiva destinata alla pratica sportiva.
   Per gli impianti di atletica leggera di cui al codice 011 (impianti minimi) se è prevista una pista rettilinea dovrà esserne indicata la lunghezza e la larghezza, inoltre dovrà essere indicata la superficie complessiva dell'area destinata alle varie attrezzature.
   Per gli impianti di atletica di cui al codice 012 (impianti con pista ad anello) si dovranno indicare le sole dimensioni della pista.
   Per gli impianti al chiuso, al coperto o con copertura mobile, dovrà essere indicata l'altezza netta minima al di sopra dello spazio di attività.
   Per le vasche delle piscine dovranno essere indicate le profondità minima e massima.
(17) TIPO DI INTERVENTO: barrare le caselle corrispondenti al tipo di intervento previsto per la tipologia in esame.
(18) IMPORTO: indicare l'importo complessivo per realizzare la tipologia in esame. Detto importo sarà comprensivo dei costi per: acquisizione dell'area; lavori; attrezzature fisse; revisione prezzi; spese generali; I.V.A. (da calcolare al 2% ai sensi della legge n. 65/1987).
(19) COSTI DI GESTIONE: riportare il costo di gestione annuo per la tipologia in esame.
(20) ACCORGIMENTI: barrare la casella Si se sono previsti accorgimenti per ridurre i consumi energetici, oppure la casella No in caso contrario.
(21) Barrare la casella Si se sono previsti accorgimenti (ad esempio recinzioni e spazi di sicurezza tra l'area di gioco ed il pubblico, accorgimenti per l'evacuazione rapida del pubblico, adeguate attrezzature per il pronto soccorso ecc.) - In caso contrario, barrare la casella No.
(22) Barrare la casella Si se sono previsti accorgimenti per l'accesso dei portatori di handicap - In caso contrario, barrare la casella No.
(23) MUTUO: riportare al punto a) l'importo del mutuo da richiedere alla CC. DD.PP. ai sensi della legge n. 289/89
   al punto b) l'importo del mutuo da richiedere all'I.C.S. ai sensi della legge n. 289/89

(24) DISCIPLINA : riportare, per la disciplina sportiva principale che si praticherà nella tipologia in esame, il nome della stessa ed il numero di tesserati residenti nel comune in cui è ubicato l'impianto.
(25) SOCIETA': indicare i nomi delle società sportive che praticheranno la disciplina di cui al punto -24- riportando, per ciascuna, il numero di tesserati. Indicazione da compilare laddove esistano società sportive.
(26) ALTRE ATTIVITA' : indicare, nell'ordine, per ciascuna delle altre attività sportive eventualmente praticabili nella tipologia in esame, il nome della disciplina, il nome della società che la pratica, i tesserati.
   Limitarsi ad indicare le prime 5 discipline più importanti. Indicazione da compilare laddove esistano società sportive.
(27) ALTRI IMPIANTI: riportare il numero di impianti esistenti nel territorio comunale aventi tipologia simile a quella in esame indicando, per ciascuno (facendo riferimento alla tabella allegata), la tipologia, il codice tipologico ed il numero di spettatori.
(28) ALLEGATI: rispondere barrando le caselle ed indicando il numero di elaborati di progetto allegati nonchè, su ogni scheda riassuntiva allegata, il numero complessivo di schede compilate.

CODICE - caratteristiche
011 - ATLETICA LEGGERA - impianti minimi dedicati solo all'atletica leggera, privi di pista di 400 metri 012 - " " - impianti o stadi completi per sola atletica leggera e con pista ad anello. 020 - CALCIO E ATLETICA LEGGERA - impianti o stadi per il calcio e l'atletica leggera. 030 - CALCIO - impianti o stadi dedicati alla sola pratica del calcio. 040 - CALCETTO - campi per il calcetto. 050 - BASEBALL/SOFTBALL - campi o stadi per il baseball-softball. 060 - BOCCE - campi per bocce o bocciodromi. 070 - CACCIA - aree attrezzate per la caccia. 080 - CANOA - aree attrezzate per la canoa. 090 - CANOTTAGGIO - aree attrezzate per il canottaggio. 100 - GOLF - campi per il golf. 110 - HOCKEY E PATTINAGGIO A ROTELLE - impianti con piste e/o campi per l'ockey o il pattinaggio a rotelle. 120 - HOCKEY SU PRATO - impianti o stadi per l'hockey. 130 - MOTONAUTICA - aree attrezzate per la motonautica. 140 - PESCA SPORTIVA E NUOTO PINNATO - aree attrezzate per pesce sportiva e/o il nuoto pinnato. 150 - PALLACANESTRO - campi all'aperto dedicati solo alla pallacanestro. 160 - PALLAMANO (Handball) - campi all'aperto dedicati solo alla pallamano. 170 - PALLAVOLO - campi all'aperto dedicati solo alla pallavolo. 180 - POLIVALENTI - campi all'aperto per pallavolo, pallacanestro, ecc. 190 - PALESTRE, palazzetti e palazzi dello sport. 200 - PISCINE 210 - RUGBY - campi o stadi dedicati solo al rugby. 220 - SCI NAUTICO - aree attrezzate per lo sci nautico. 230 - SPORT AUTOMOBILISTICI - piste di vario tipo. 240 - SPORT AEREI - piste e/o aree attrezzate per sport aerei. 250 - SPORT CICLISTICI - velodromi o piste per sport ciclistici. 260 - SPORT EQUESTRI - maneggi e/o aree attrezzate. 270 - SPORT GHIACCIO - impianti o stadi con piste e/o campi per sport sul ghiaccio, palazzi del ghiaccio. 280 - SPORT INVERNALI - piste di discesa e/o fondo e/o salto. 290 - SPORT MOTOCICLISTICI - motodromi o piste di motocross. 300 - SQUASH - campi per lo squash. 310 - TAMBURELLO - campi per il tamburello. 320 - TENNIS - campi o stadi per il tennis. 330 - TIRO CON L'ARCO - campi per il tiro con l'arco. 340 - TIRO A SEGNO - campi o poligoni per il tiro a segno. 350 - TIRO A VOLO - campi per il tiro a volo. 360 - VELA - aree attrezzate per sport velici. 370 - ALTRI IMPIANTI - impianti non rientranti tra quelli prima indicati.

89A5735

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 dicembre 1989.

Ulteriore finanziamento per fronteggiare la grave carenza idrica in cui versano i comuni della Valle Intelvi, in provincia di Como. (Ordinanza n. 1834/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto il proprio decreto n. 60 del 4 febbraio 1987 con il quale è stato concesso un finanziamento di L. 1 900.000.000 al comune di Pigra, per la captazione di un pozzo in agro di Argegno;

Vista l'istanza n. 242 del 17 febbraio 1989 con cui il sindaco del comune di Pigra rappresenta che le opere previste nel progetto originario, di cui al citato finanziamento, abbisognano di ulteriori interventi che consentano la potabilizzazione delle acque, nonché di opere di presidio e chiede un ulteriore finanziamento di L. 305.000.000 per non vanificare l'intervento già realizzato;

Viste altresì le relazioni n. 1606 del 25 settembre 1989 e n. 1614 del 27 settembre 1989, prodotte dal comune stesso, nelle quali si rappresenta che, al punto della messa in funzione dell'impianto, l'acqua del pozzo di Argegno, eseguito ad una profondità di m 30, è risultata inquinata da colifecali e colibatteri, alle varie analisi della unità sanitaria locale, per cui si richiedono gli interventi integrativi sopra indicati;

Viste le note della prefettura di Como n. 496 del 24 febbraio 1989 e del 23 agosto 1989 con le quali si segnala la necessità del completamento di che trattasi;

Vista la nota n. 737 del 13 luglio 1989 con cui la regione Lombardia ritiene che gli interventi integrativi di cui sopra siano indispensabili alla funzionalità dell'opera sinora realizzata;

Vista la relazione tecnica descrittiva delle ulteriori opere da eseguirsi;

Ravvisato che l'ulteriore finanziamento è necessario per superare definitivamente l'emergenza idrica ancora in atto nei comuni della Valle Intelvi;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente di cui al telex n. 22869 datato 8 novembre 1989;

Sentito, in sede di esame istruttorio, l'11 settembre 1989, il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Pigra, in provincia di Como, un ulteriore finanziamento di L. 305.000.000 per la realizzazione di un impianto di potabilizzazione che consenta l'erogazione di acqua a fini idropotabili ai comuni di Pigra, Blessagno, Castiglione e Casasco nella Valle Intelvi.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5759

ORDINANZA 6 dicembre 1989.

Integrazione dell'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 relativamente ai termini per l'effettuazione degli espropri e la realizzazione delle opere per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. (Ordinanza n. 1835/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 828, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1989;

Vista la nota n. 41357/2 sett. A/IIsez. del 16 novembre 1989 della prefettura di Napoli nella quale si chiede di integrare l'ordinanza n. 1735/FPC indicando i termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori;

Considerata l'opportunità di prevedere i termini di inizio e di scadenza per l'espletamento delle espropriazioni e di inizio e ultimazione dei lavori per una rapida esecuzione delle opere in oggetto in conformità degli articoli 13 e 14 della legge n. 2359 del 25 giugno 1985;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le espropriazioni relative ai lavori di cui all'ordinanza n. 1735/FPC dovranno avere inizio entro un mese dalla emanazione dell'ordinanza stessa e terminare entro quattro anni dalla stessa data.

Le opere dovranno iniziare entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza e terminare entro due anni dal loro inizio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5760

ORDINANZA 6 dicembre 1989.

Assegnazione alla regione Veneto di fondi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 1836/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Viste le delibere n. 4306 del 7 luglio 1988 e n. 5593 del 30 agosto 1988, della giunta regionale del Veneto, con le quali si individuano gli interventi di ripristino a seguito dei danni causati dal maltempo del luglio e agosto 1987;

Vista la nota del 16 marzo 1989 n. 2511/4331 a firma del presidente della giunta regionale del Veneto con la quale si dichiara il nesso di causalità tra gli interventi oggetto della richiesta di finanziamento e gli eventi calamitosi del luglio e agosto 1987;

Vista la nota n. 11710/32.20 del 27 settembre 1989 della giunta regionale del Veneto con la quale viene trasmesso l'elenco degli interventi relativi al finanziamento di L. 8.000.000.000 disposto dall'art. 3 della legge 20 maggio 1989, n. 159;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione invii al servizio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione Veneto interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla congruità dei prezzi previsti, alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, esegua, se necessario, controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche del Veneto;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza di detti interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per il ripristino della situazione anteriore agli interventi alluvionali del luglio e agosto 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Veneto la somma di L. 8.000.000.000 per gli interventi di ripristino degli enti indicati e per i relativi importi:

Comune di Borca di Cadore:

ripristino delle opere pubbliche: Rio Parabelun, Canalone di Cancia, Rio Assola, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . L. 500.000.000

ripristino delle opere pubbliche: località Mioliei, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 500.000.000

Comune di Comelico Superiore:

ripristino opere pubbliche: località Sega-Digon, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 405.000.000

ripristino delle opere pubbliche: località torrente Padola, località Moiè Valgrande, torrente Padola località Ponte Padola, torrente Praducchia località Val Grande, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 500.000.000

Comune di Enego:

ripristino opere idrauliche longitudinali e trasversali in località Valle del Fabbro, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 150.000.000

ripristino opere idrauliche e sistemazione idraulico-forestale in località Godeluna e Valdicina, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 100.000.000

Comune di Farra d'Alpago:

ripristino delle opere pubbliche in comune di Farra d'Alpago, colpito dalle avversità atmosferiche nei mesi di luglio-agosto 1987, Vallone di Buscole, lavori a cura del dipartimento foreste » 400.000.000

ripristino delle opere pubbliche in comune di Farra d'Alpago, colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio-agosto 1987, torrente Vallone di Buscole, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . L. 250.000.000

ripristino delle opere pubbliche in comune di Farra d'Alpago colpito dalle avversità atmosferiche nei mesi di luglio-agosto 1987, torrente Riù, lavori a cura del dipartimento foreste. . . . » 400.000.000

Comune di La Valle Agordina:

ripristino delle opere pubbliche in comune di La Valle Agordina, colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio-agosto 1987, frana Buscaresem, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 200.000.000

ripristino delle opere pubbliche in comune di La Valle Agordina, colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio-agosto 1987, Malga La Foca, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 250.000.000

ripristino delle opere pubbliche in comune di La Valle Agordina, colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio-agosto 1987, torrente Bordigona, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 350.000.000

ripristino delle opere pubbliche in comune di La Valle Agordina, colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio-agosto 1987, torrente Missiaga, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 400.000.000

Comune di Lamon:

ripristino delle opere pubbliche: località Sequa Rio, Vigna, Val di ren, Val del Bec, Val Correntini, Stalena, Mulini, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 274.800.000

ripristino opere pubbliche: torrente Senaiga Chioe, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 445.200.000

Comune di Puos d'Alpago:

ripristino delle opere pubbliche in comune di Puos d'Alpago, colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche di luglio-agosto 1987, torrente Borscia, torrente Val Turcana, rio Case Saviane, lavori a cura del dipartimento foreste » 440.000.000

ripristino delle opere pubbliche in comune di Puos d'Alpago, colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche di luglio-agosto 1987, torrente Reiù, lavori a cura del dipartimento foreste . . L. 300.000.000

ripristino delle opere pubbliche in comune di Puos d'Alpago, colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche di luglio-agosto 1987, torrente Romascienz, torrente Pratatol, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 100.000.000

ripristino delle opere pubbliche in comune di Puos d'Alpago, colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche di luglio-agosto 1987, località Rio Valzella e affluenti Valle Tansei, Valle Musieda e affluenti, torrente Valda, lavori a cura del dipartimento foreste » 600.000.000

Comune di S. Zenone degli Ezzelini:

lavori di ripristino delle sponde erose e rifacimento manufatti di attraversamento danneggiati lungo il torrente Giaron ed affluenti nel tratto interessante il comune, lavori a cura del genio civile . . . . » 600.000.000

Comune di Taibon Agordino:

ripristino opere pubbliche in Val Corpassa, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 500.000.000

Comune di Valstagna:

ripristino opere pubbliche sistemazione ed asporto ghiaie lungo le valli Spino, Gadena, Franzela, Barbamarco, Piovega, Collicello, U.I. Brenta, C. M. Brenta, lavori a cura del dipartimento foreste . . . . » 335.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione la regione Veneto può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte.

Art. 4.

La regione Veneto invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza della regione Veneto in ordine ai propri controlli inerenti la retta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche del Veneto.

Art. 6.

Il dipartimento della protezione civile provvede, ove lo ritenga necessario, alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5761

ORDINANZA 6 dicembre 1989.

Interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità a causa del dissesto statico verificatosi nel centro storico del comune di Bitetto. (Ordinanza n. 1837/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il fonogramma n. 9314 in data 26 settembre 1989, con il quale il sindaco di Bitetto ha segnalato il grave dissesto statico verificatosi nel centro del comune, con crollo di muri portanti di taluni fabbricati, per cui è stato richiesto l'intervento del dipartimento della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo redatto in data 11 ottobre 1989 dai rappresentanti del dipartimento della protezione civile, del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, della prefettura di Bari, della regione Puglia e del comune di Bitetto, dal quale risulta che effettivamente è stato riscontrato un grave dissesto statico verificatosi in taluni edifici del centro storico, per cui si rende necessario procedere urgentemente alle necessarie opere di presidio a tutela della pubblica e privata incolumità;

Viste le ordinanze numeri 86, 87, 88, 89 e 90 in data 12 ottobre 1989, con le quali il sindaco di Bitetto ordina lo sgombero immediato di persone e cose dagli immobili interessati al dissesto statico;

Vista la nota n. 2297/PC in data 28 ottobre 1989, con la quale la regione Puglia invita l'amministrazione comunale di Bitetto ad adottare tutti i provvedimenti necessari atti a tutelare la pubblica e privata incolumità;

Visto il telegramma n. 1812 P in data 4 novembre 1989 con il quale il sindaco di Bitetto richiede l'intervento finanziario del dipartimento per poter sostenere le spese necessarie per effettuare le prime opere atte a rimuovere la situazione di grave pericolo;

Vista la nota n. 4240/20 in data 14 novembre 1989, con la quale la prefettura di Bari, tenuto conto della precaria situazione economica del comune di Bitetto, esprime parere favorevole alla concessione di un contributo finanziario al suddetto comune;

Tenuto conto che in atto sussiste l'eventualità di ulteriori crolli e, pertanto, l'intervento richiesto è urgente e connesso ad assicurare la pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

Per assicurare gli interventi necessari per rimuovere la situazione di grave pericolo, a causa del dissesto statico di taluni edifici situati nel centro storico del comune di Bitetto, e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità viene concesso al suddetto comune un contributo pari alla somma di L. 300.000.000.

Art. 2.

Il suddetto contributo viene posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5762

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 745 e con lo spostamento della numerazione successiva è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 746. — È istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di fornire ai laureati in medicina e chirurgia mediante corsi teorici ed attività pratiche una completa preparazione unitaria in neuropsichiatria infantile e far acquisire la preparazione professionale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia attraverso il dipartimento di pediatria.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area generale e propedeutica;
b) area diagnostica;
c) area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso;
d) area psichiatrica generale;
e) area pediatrica;
f) area di neuropsichiatria infantile.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area generale e propedeutica:

genetica medica;
anatomia umana;
istologia ed embriologia;
neurofisiologia;
biochimica patologica;
medicina legale;
anatomia ed istologia patologica;
informatica e statistica sanitaria.

b) Area diagnostica:

diagnostica strumentale neurofisiologica;
neuroradiologia;
psicodiagnostica e psicologia clinica.

c) Area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso:

neurologia generale;
neurochirurgia;
oftalmologia;
audiologia.

d) Area psichiatrica generale:

psichiatria generale.

e) Area pediatrica:

pediatria;
endocrinologia e malattie metaboliche;
auxologia;
neonatologia.

f) Area di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

generale e propedeutica (ore 190):

genetica medica . . . . ore 40
anatomia umana. . . . . » 40
istologia ed embriologia . . . . » 40
neurofisiologia . . . . » 40
informatica e statistica sanitaria. . . » 30

Neuropsichiatria infantile (ore 210):

neuropsichiatria infantile . . . . » 210

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Generale e propedeutica (ore 80):

biochimica patologica. . . . . ore 40
anatomia e istologia patologica . . . » 40

Diagnostica (ore 150):

diagnostica strumentale neurofisiologica . . . . » 80
psicodiagnostica e psicologia clinica » 70

Pediatrica (ore 50):

pediatria . . . . » 50

Neuropsichiatria infantile (ore 120):

neuropsichiatria infantile . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 100):

neuroradiologia . . . . ore 50
psicodiagnostica e psicologia clinica » 50

Neurologia generale, neurochirurgia e organi di senso (ore 50):

neurologia generale . . . . ore 50

Psichiatria generale (ore 50):

psichiatria generale . . . . » 50

Pediatrica (ore 80):

endocrinologia e malattie metaboliche » 30
auxologia . . . . » 20
neonatologia . . . . » 30

Neuropsichiatria infantile (ore 120):

neuropsichiatria infantile . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Neurologia generale, neurochirurgia e organi di senso (ore 90):

neurochirurgia . . . . ore 30
oftalmologia . . . . » 30
audiologia . . . . » 30

Generale e propedeutica (ore 30):

medicina legale . . . . » 30

Neuropsichiatria infantile (ore 280):

neuropsichiatria infantile . . . . » 280

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Neuropsichiatria infantile (ore 400):

neuropsichiatria infantile . . . . ore 400

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, divisioni, ambulatori, laboratori del dipartimento di pediatria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Padova, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: BONSEMBIANTE

89A5764

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 13 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze in data 18 luglio 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'elenco delle scuole dirette a fini speciali, di cui all'art. 491, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in «topografia applicata».

Dopo gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in «tecnologie tessili», con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola diretta a fini speciali in topografia applicata

Art. 587. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in scienze e tecniche topografiche, denominata scuola diretta a fini speciali in «topografia applicata», presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha il compito di preparare personale direttivo ed ispettivo nel campo dei rilevamenti geotopocartografici e fotogrammetrici, e rilascia il diploma di «topografo esperto».

Art. 588. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede trecentosessanta ore di insegnamento e duecentoquaranta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 589. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria cui afferiscono gli insegnamenti, ed il dipartimento di ingegneria civile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 590. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (tutti annuali):

1° Anno:

analisi matematica algebrica;
topografia generale;
fotogrammetria e fotointerpretazione;
astronomia geodetica e di posizione;
metodi matematici per il trattamento dei dati osservati;
disegno topografico.

2° Anno:

analisi matematica infinitesimale;
elementi di meccanica razionale e di geodinamica;
teoria delle rappresentazioni cartografiche;
topografia operativa ed applicata;
teoria degli errori ed applicazioni;
fotointerpretazione tematica.

3° Anno:

geodesia teorica ed operativa;
calcolo numerico e programmazione;
sistemi informativi territoriali,

e tre insegnamenti a scelta tra quelli sottoindicati, prescelti di anno in anno dal consiglio della scuola a seconda dell'indirizzo raccomandato:

acrofotogrammetria numerica;
cartografia tecnica;
cartografia tematica;
controllo dei monumenti e delle strutture;
elaborazione numerica delle immagini;
fotogrammetria architettonica;
geofisica applicata all'ingegneria;
informatica territoriale;
livellazioni geometriche di precisione;
organizzazione e collaudo dei lavori geotopocartografici;
reti geodetiche e di raffittimento;
rilevamenti topografici catastali;
rilevamenti urbani a grandissima scala;
strumentazioni topografiche e fotogrammetriche;
telerilevamento delle risorse ambientali;
trattamento tecnologico dei materiali cartografici.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 591. — L'attività pratica comporta, a seconda degli indirizzi raccomandati dal consiglio della scuola e del *curriculum* prescelto dallo studente, l'esecuzione di lavori di campagna e di laboratorio, nonché lo sviluppo di opportune elaborazioni di calcolo per la risoluzione di problemi geotopocartografici.

Art. 592. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nello sviluppo operativo di una tematica professionale specifica ed ha durata di almeno cento ore.

Art. 593. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico consisteranno in prove teoriche ed eventualmente pratiche riguardanti gli argomenti dell'attività didattica.

Art. 594. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica, predisposto sotto la guida di un docente ed assegnato almeno sei mesi prima dalla data fissata pen l'esame stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, addì 13 ottobre 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

89A5763

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1989), **coordinato con la legge di conversione 27 novembre 1989, n. 384** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 29 novembre 1989), **recante: «Misure fiscali urgenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2, 3 e 4) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta).* — *1.* Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(b)*, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29 *(b)*, svolta al di fuori del fondo.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.

4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso *effettiva*. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza

individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è tra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione.

6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:

a) i locali e le aree direttamente utilizzati: 1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 *(c)*, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8 *(d)*; 3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione ed autorizzazione comunale; 3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste; 4) per l'allevamento di pesci; 5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.

7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.

8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata tabella, purché uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accertamento.

10. Non sono soggetti all'imposta:

a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni anche se con personalità giuridica;

b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(b)*.

11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi.».

(a) Il D.L. n. 66/1989 reca: «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale».

(b) Gli articoli 29 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi sono riportati in appendice.

(c) La legge n. 1110/1927 reca provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.

(d) Il R.D.L. n. 1696/1938 reca norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Variazione dei limiti di reddito*). — *1.* Il comune può esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio.

2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni.

3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 può essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1.».

(a) Per il titolo del D.L. n. 66/1989 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

— 38 —

Art. 3.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Denuncia e versamento dell'imposta*). — *1.* I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 5 apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato *al comune* avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza.»;

a-bis) *dopo il comma 5*-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. *Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze»;*

b) nel comma 7, le parole «Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:» sono sostituite dalle seguenti: «La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza.».

3. Nell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(a)*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finché non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.».

4. La tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

5. Le deliberazioni adottate dai comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, non hanno effetto per l'anno 1990 e successivi.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 1 e 2 hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, dall'anno 1990.

(a) Il testo vigente degli articoli 4 e 6 del D.L. n. 66/1989 è riportato in appendice.

Art. 4.

1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 *(a)*, è dovuta un'addizionale di sette lire per ogni chilowattora di energia elettrica consumata per qualsiasi uso nelle abitazioni o nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, indipendentemente dalla potenza impegnata e dalla quantità di chilowattora consumati nel mese.

2. Sono escluse dall'addizionale di cui al comma 1 le forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma 1; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

4. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non

distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla predetta data.

5. L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 *(a)*. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

(a) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 è riportato in appendice.

Art. 4-*bis*.

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, (a), è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza di validità della tassa.*

2. *Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni (b), sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 (c), della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni (d), e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (e).*

3. *I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni (b), scade successivamente al 30 dicembre 1989.*

4. *Per l'anno 1990 l'Automobile club italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (f), a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel e della tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di lire 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.*

(a) Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica». L'art. 3, comma terzo, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) ha confermato in via permanente, a decorrere dal 1° gennaio 1986, l'aumento della tassa erariale automobilistica previsto in via transitoria per gli anni dal 1982 al 1985.

(b) Il D.P.R. n. 641/1972 disciplina le tasse sulle concessioni governative. Il n. 125 della tariffa annessa riguarda gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive.

(c) La legge n. 312/1973 reca: «Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio».

(d) Il testo dell'art. 3, commi 18 e 19, del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria) è il seguente:

«18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le società a responsabilità limitata e di lire centomila per le società di altro tipo. Sono escluse le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le società sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attività commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentanti nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

19. La stessa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le società iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1° gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 20 giugno 1985».

Il comma 1 dell'art. 8 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 (Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, come sostituito dall'art. 36, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, prevede che: «La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 12 milioni per le società per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo».

(e) Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 36 del D.L. n. 69/1989, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative:

«1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila.

2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla predetta data».

(f) Per il testo dell'intero art. 6 del D.L. n. 511/1988 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 4.

Art. 4-*ter*.

1. *I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, prorogati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dall'articolo 22-*bis *del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288* **(a)**, *sono differiti al 31 dicembre 1990.*

2. *I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e le disposizioni del comma 2 dell'articolo 22-*bis *del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144* **(a)**, *sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1990.*

(a) L'art. 9 del D.L. n. 70/1988, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, soprarichiamato, è così formulato:

«Art. 9. — 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni, e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, [il quale approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, *n.d.r.*], delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti.

1-*bis*. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988».

Si ritiene opportuno trascrivere anche il testo delle disposizioni che hanno prorogato i termini di cui sopra:

— I primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) così dispongono:

«1. Le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1978, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989.

3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.

4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata».

— Il D.L. n. 66/1989 reca: «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale». L'art. 22-*bis* di detto decreto, aggiunto dalla legge di conversione, così recita:

«Art. 22-*bis* *(Ulteriore proroga dei termini per adempimenti tributari)*. — 1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'art. 10 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 202/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazione tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto».

— Il D.L. n. 245/1989 reca: «Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative». *Si trascrive il testo del relativo art. 1:*

«Art. 1. — 1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'art. 3 del D.L. 29 maggio 1989, n. 202, e al 31 dicembre 1989 dall'art. 22-*bis* del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».

Art. 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 81.679 a L. 85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 41.335 a L. 43.420 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg.

3. Le lettere *E)*, punto 1, *F)*, punto 1, *G)*, *H)*, *L)* e *M)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni *(a)*, sono sostituite dalle seguenti:

«*E)* Benzina e petrolio diverso da quello lampante:

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al prodotto denominato "jet fuel JP4" e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonn. 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale):

aliquota per ettolitro L. 8.588,10

F) Oli da gas:

1) da usare come combustibili:

aliquota per ettolitro L. 42.301

G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg L. 4.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg L. 4.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg L. 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento kg L. 4.500 (1)

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

a) densi.	L. 4.500
b) semifluidi	L. 16.415
c) fluidi.	L. 18.698
d) fluidissimi	L. 48.377

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg L. 4.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg L. 4.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg L. 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg L. 4.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento kg L. 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento kg . . . . L. 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento kg . . . . L. 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simili:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg . . . . L. 100

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento kg . . . . . . L. 4.100 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 3.780 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 84 per ettolitro.».

4. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 3.000 kg, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a 40 ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777 *(b)*.

5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine prevista per la benzina è ridotta nella misura di L. 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, limitatamente alla benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l.

6. Con decreto del Ministro delle finanze può essere disposto che alla benzina, cui si applica la riduzione di imposta prevista nel comma 5, vengano aggiunte sostanze coloranti o anche, sostanze traccianti.

7. Il numero 1) del quarto comma dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 *(c)*, è soppresso.

(a) La legge n. 32/1973 modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella *B* elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

(b) Il testo degli articoli 9 e 10 della legge n. 213/1981 è riportato in appendice.

(c) La legge n. 1852/1962 reca modificazioni al rigime fiscale dei prodotti petroliferi. Il quarto comma dell'art. 11 di detta legge elenca le sostanze non assoggettate all'imposta di fabbricazione, fra le quali era indicato (al n. 1) l'etilfluido aggiunto alla benzina, il quale, per effetto della soppressione disposta dal presente articolo, soggiace ora all'imposta sopraindicata.

Art. 6.

1. L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 *(a)*, è raddoppiata.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*(a)*, è sostituito dal seguente: «1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centomila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: L. 100.000.».

3. Dopo l'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*(a)*, è inserito il seguente: «Art. 2-*bis*. — 1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila.».

4. Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 *(a)*, nonché dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 *(b)*, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 *(c)*, sono raddoppiate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

(a) Il D.P.R. n. 131/1986 approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. In allegato al testo unico è riportata la tariffa degli atti soggetti a registrazione sia in termine fisso (parte prima) che in caso d'uso (parte seconda). L'art. 7 della tariffa riguarda gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli, soggetti a registrazione in termine fisso [per l'esonero dell'obbligo di registrazione di taluni atti v. la successiva nota *(b)*].

(b) L'art. 1 della legge n. 952/1977 istituisce l'imposta erariale di trascrizione per le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, le quali sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità all'imposta di cui sopra, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalità eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte. In allegato alla legge è riportata la relativa tariffa la cui misura peraltro coincide con quella prevista per gli atti elencati nell'art. 7 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro [v. precedente nota *(a)*].

(c) Il D.P.R. n. 635/1972 disciplina le imposte ipotecarie e catastali. La misura attuale delle imposte fisse ipotecarie e catastali è pertanto di L. 100.000.

Art. 7.

1. *Il primo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528* ***(a)***, *è sostituito dal seguente:*

«L'intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficienza promossi e diretti da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di L. 100.000.000».

1-bis. *L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933* ***(a)***, *di cui al comma 1, e successive modificazioni, è abrogato.*

2. Le manifestazioni di sorte locali previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge di cui al comma 1 *(a)* sono soggette ad una tassa di lotteria del 30 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. *La tassa di lotteria è ridotta al 10 per cento per le manifestazioni che si mantengono ad un livello complessivo inferiore alla decima parte dei limiti massimi stabiliti al comma 1.*

3. I concorsi a premio di cui all'articolo 44, primo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1 *(a)*, qualunque sia il sistema di assegnazione dei premi, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 30 per cento sul valore della massa premi, con il minimo di L. 1.000.000 se il concorso si effettua in una sola provincia e di L. 3.000.000 se si effettua in due o più province. La stessa disciplina si applica ai concorsi misti aventi caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

4. Le operazioni a premio con offerta di premi o regali a coloro che acquistano o vendono una determinata merce o un quantitativo determinato di merci, previste dall'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1 *(a)*, sono soggette ad una tassa proporzionale nella misura del 20 per cento sul valore complessivo dei premi, con un minimo di L. 1.000.000 se sono svolte nel territorio di una sola provincia e di L. 3.000.000 se sono svolte in due o più province. *Quando i concorsi e le operazioni a premio sono promossi da due o più soggetti in associazione tra loro, è dovuta da ciascun soggetto, in aggiunta alla tassa di cui al comma 3 e a quella prevista dal presente comma, una tassa fissa di L. 50.000 se la manifestazione si effettua in una sola provincia e di L. 100.000 se si effettua in due o più province.*

Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato.

5. (Soppresso dalla legge di conversione).

6. Gli importi dovuti all'erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464 ***(b)***, sono triplicati.

7. Sono abrogati gli articoli 45, 47, 49 e 50, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e dalla legge 2 agosto 1962 [*recte:* 1982], n. 528 ***(c)***. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente articolo.

7-bis. *Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data.*

(a) Il testo vigente degli articoli 40 e 44 del R.D.L. n. 1933/1938 è riportato in appendice.

(b) Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 464/1982 è riportato in appendice.

(c) Il testo delle disposizioni del R.D.L. n. 1933/1938, abrogate dal presente articolo, è riportato in appendice.

Art. 8.

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti *normativi* emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti *normativi* emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti *normativi* emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali è previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, è stabilito un importo minimo di lire cinquantamila.

3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 ***(a)***, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate.

4. L'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966. n. 518 ***(b)***, è sostituito dal seguente:

«Art. 124. — Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una *sanzione amministrativa* da lire unmilionecinquecentomila a lire quindicimilioni.

Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una *sanzione amministrativa* da lire diecimilioni a lire centomilioni.

Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una *sanzione amministrativa* da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila.

Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 ***(b)*** si applica la *sanzione amministrativa* da lire duecentocinquantamila a lire cinquemilioni; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 ***(b)*** si applica la *sanzione amministrativa* da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila».

(a) La tabella *A* allegata al D.P.R. n. 648/1972 riporta i tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze.

(b) Il R.D.L. n. 1933/1938 riforma le leggi sul lotto pubblico. Si trascrive il testo dei relativi articoli 43 (come sostituito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585), 55 e 62:

«Art. 43. — I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione o lo smercio, o aventi fini anche in parte commerciali, come pure le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o di regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto, tanto se i premi siano offerti ai consumatori dei prodotti, quanto siano offerti ai rivenditori.

Qualsiasi concorso ad operazione a premio non può avere durata maggiore di un anno dalla data del decreto di autorizzazione».

«Art. 55. — È in facoltà dell'amministrazione di revocare le autorizzazioni già concesse senza obbligo veruno di risarcimento di danno o di indennizzo, quando risulti che gli enti, società, ditte o persone non adempiano alle condizioni previste dal decreto di autorizzazione o comunque sconfinino dai limiti imposti».

«Art. 62. — È vietato a chiunque di assumere o effettuare qualsiasi forma di pubblicità a favore di enti, società, ditte o persone per i concorsi e le operazioni a premio contemplati nel presente decreto prima che sia stato ritirato il decreto di autorizzazione e pagata la tassa relativa.

È fatto obbligo a coloro che effettuano la pubblicità di citare gli estremi del decreto di autorizzazione».

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA DELLE MISURE ANNUE DI BASE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

(in lire)

(prevista dagli articoli 1 e 3)

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE						
	fino a 25 mq	fino a 50 mq	fino a 100 mq	fino a 200 mq	fino a 500 mq	fino a 4.000 mq	fino a 10.000 mq
I) Di agricoltura, foreste, caccia e pesca; di produzioni di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	135.000	210.000	315.000	480.000	675.000	1.050.000	1.800.000
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	150.000	225.000	345.000	510.000	765.000	1.170.000	1.950.000
III) Industriali	165.000	240.000	390.000	570.000	825.000	1.275.000	2.100.000
IV) Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	195.000	285.000	435.000	645.000	915.000	1.380.000	2.250.000
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar	210.000	315.000	510.000	780.000	990.000	1.485.000	2.400.000
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	225.000	345.000	555.000	840.000	1.065.000	1.605.000	2.700.000
VII) Di altro commercio al minuto	255.000	390.000	630.000	930.000	1.140.000	1.725.000	2.850.000
VIII) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	270.000	435.000	675.000	1.020.000	1.135.000	1.845.000	3.000.000
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari	300.000	510.000	795.000	1.095.000	1.290.000	1.965.000	3.150.000
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni	315.000	555.000	855.000	1.185.000	1.395.000	2.130.000	3.300.000

Oltre 10.000 mq. si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di ogni classe, così formata, è pari a quella della classe precedente maggiorata di L. 750.000.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto:

«Art. 2. — 1. Per i giornali periodici, di cui all'art. 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

2. Il regime previsto dall'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990.

3. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 3. — 1. Nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantità non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonché ai trasporti di "pacchetti stampa sotto fascia e campioni" spediti a mezzo posta».

2. Il comma 7 dell'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

3. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come modificato dal comma 7 dell'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento».

4. All'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del comma 2 è abrogato.

Art. 4. — 1. All'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente art. 79 o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto art. 79 per la determinazione del reddito"».

Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni modificate dagli articoli soprariportati o dagli stessi richiamate:

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:

«Art. 22 *(Agevolazioni fiscali)*. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani, nonché quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi, dal 1° gennaio 1988».

La legge n. 47/1948 reca: «Disposizioni sulla stampa».

— Il D.P.R. n. 633/1972 istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto. Si trascrive il testo vigente degli articoli 26 e 74 di detto decreto:

«Art. 26 *(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta)*. — Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella [*rectius:* quello] della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25».

«Art. 74 *(Disposizioni relative a particolari settori)*. — In deroga alle disposizioni di titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute, la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa è elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento; [lettera così sostituita dall'art. 34, comma 3, del D.L. n. 69/1989; la modifica ha effetto dal 1° gennaio 1990, *n.d.r.*].

d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto.

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente.

Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio.

Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa».

— Il D.P.R. n. 627/1978, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, introduce l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. L'art. 4 di detto decreto elenca le ipotesi di trasporto escluse dall'obbligo di emissione del documento.

— Il comma 7 dell'art. 34 del D.L. n. 69/1989 sopprimeva nel secondo comma dell'art. 1, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 [v. qui appresso], come sostituito dall'art. 5, comma 3, del D.L. 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, le parole: «e, dal 1° gennaio 1988; per le cessioni di libri».

— Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 18/1983 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa) è il seguente:

«Art. 1. — Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.

La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento.

Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo comma può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi compresa la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.

Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi può essere altresì stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonché scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalità ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonché i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per l'allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento».

— L'art. 2 della legge n. 59/1963 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) così definisce i produttori agricoli: «Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi».

— Il testo del secondo periodo del comma 2 dell'art. 38 del D.L. n. 69/1989 era il seguente: «Dalla stessa data [1° gennaio 1990, *n.d.r.*] si applicano per le cessioni di libri le disposizioni relative alla emissione della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, e quelle relative al rilascio dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni».

— L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come sostituito dall'art. 8 del D.L. n. 69/1989 poi modificato dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 80 *(Imprese minime)*. — 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 67 per cento

b) imprese aventi per oggetto altre attività 50 per cento

2. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è calcolato separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'art. 18 del 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.

3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.

4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'art. 79, e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

4-*bis*. *Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente art. 79 [imprese minori, n.d.r.] o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto art. 79 per la determinazione del reddito*».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

L'art. 29 e l'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, sono così formulati:

«Art. 29 (*Reddito agrario*). — 1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà del terreno e dagli animali allevati su di esso.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24».

«Art. 87 (*Soggetti passivi*). — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il testo degli articoli 4 e 6 del D.L. n. 66/1989, come modificati dall'art. 3 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 (*Liquidazione ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso*). — 1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonché delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. *Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza.*

5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

5-*bis*. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonché le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.

5 *ter*. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unità locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera *f)* dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali";

b) all'art. 7, quarto comma, dopo le parole "di cui ai commi precedenti", sono inserite le seguenti: "con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura";

c) all'art. 16, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989, i dati e le notizie contenenti nelle domande di cui alla lettera *f)* dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989 .

5-quater. *Per l'esecuzione dei controlli previsti del comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.*

6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. *La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza:*

a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera *b)* in caso di contestazione di dette liquidazioni;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definito, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.

8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione».

«Art. 6. *(Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie).* — 1. *Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'art. 1, finché non è adottata la deliberazione di cui all'art. 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.*

2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'art. 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo le modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione e stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:

Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) è il seguente:

«Art. 6. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7), (8), (8.1) e (8.2) dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese.

3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dall'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 *non distributrici*, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono attribuite dal Ministero dell'interno alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 213/1981 e dell'art. 10 della medesima legge (quest'ultimo come sostituito dall'art. 2 della legge n. 777/1981), recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è il seguente:

«Art. 9. — Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno già assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti.

Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 10. — Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 7:

Il testo dell'art. 40 del R.D.L. n. 1933/1938 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico), come sostituito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950 n. 585, successivamente modificato prima della legge 8 marzo 1968 n. 246 (limitatamente ai limiti di somma di cui al primo comma), poi dall'art. 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e infine dall'art. 7 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 40. — *L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della prefettura:*

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di L. 100.000.000.

L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura.

I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe».

Il testo dell'art. 44 del medesimo R.D.L. n. 1933/1938, come sostituito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, è il seguente

«Art. 44. — Sono considerati concorsi a premio le manifestazione pubblicitarie, in cui i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei partecipanti o su designazione della sorte, o in riguardo alla loro abilità o ad altri determinati requisiti.

Sono considerate operazioni a premio:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta e ne offrono la documentazione, raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi od altro;

b) le offerte di un regalo consegnato all'atto dell'acquisto a tutti coloro che acquistano una determinata merce».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 7:

Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 464/1982 (Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte) è il seguente:

«Art. 2. — Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, e successive modificazioni, sullo svolgimento dei concorsi pronostici Totocalcio Enalotto e Totip, gli enti che esercitano o gestiscono i concorsi stessi sono tenuti a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati, per ciascuna unità di personale e per ciascuna prestazione compiuta, nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge

«Art. 3. — Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati sullo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio nonché sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, a norma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, gli enti di organizzatori delle manifestazioni stesse sono

tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro un mese dalla chiusura di ciascuna manifestazione, oltre ad importi pari al trattamento di missione eventualmente dovuto in base alle norme vigenti in materia, i seguenti importi:

per ciascuna prestazione resa dal personale delle carriere dirigenziale e direttiva: L. 20.000;

per ciascuna prestazione resa dal personale delle altre carriere: L. 15.000.

Se le prestazioni superano le tre ore, gli importi sono raddoppiati.

Se le prestazioni sono rese in giornate festive, gli importi sono aumentati del 30 per cento».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 7:

Si riporta il testo delle disposizioni del R.D.L. n. 1933/1938 abrogate dall'art. 7 del decreto qui pubblicato:

«Art. 45 [come sostituito dall'art. 2 della legge n. 585/1950]. — I concorsi a premio, quando siano effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dalla sorte, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di L. 5.000, se il concorso si effettua in una sola provincia, e di L. 10.000 se si effettua in due o più provincie.

Allo stesso trattamento sono soggetti i concorsi misti, cioè quelli che rivestono insieme le caratteristiche di concorso e di operazione a premio. [A norma dell'art. 5 della legge n. 67/1963 la tassa di lotteria per i concorsi a premio, di cui al presente articolo, è stata aumentata del 100 per cento, e si è istituita un'addizionale del 50 per cento, a favore dello Stato, sulla tassa sopra indicata, *n.d.r.*].

Art. 47 [come sostituito dall'art. 2 della legge n. 585/1950]. — I concorsi in cui l'assegnazione dei premi si faccia dipendere dall'abilità dei partecipanti ed i concorsi pronostici quando abbiano un fine anche in parte commerciale, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di L. 3.000 se il concorso si effettua in una sola provincia, e di L. 10.000 se si effettua in due o più provincie.

Qualora i concorsi stessi siano indetti da editori di giornali, riviste e pubblicazioni in genere, esclusivamente per fini educativi e culturali, è dovuta la tassa di L. 1.000 per ogni concorso.

Nulla è innovato relativamente ai concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Art. 49. [come sostituito dall'art. 2 della legge n. 585/1950 poi modificato dall'art. 16 della legge n. 528/1982]. *Le operazioni a premio di cui all'art. 44, lettere* a) *e* b), *sono soggette ad una tassa di licenza di L. 100.000 quando sono limitate ad una sola provincia, di L. 150.000 quando sono svolte in due o più province.*

La suddetta tassa fissa è dovuta per l'intero anno solare, qualora l'autorizzazione sia concessa nel primo semestre dell'anno ed è ridotta a metà qualora sia concessa nel secondo semestre.

L'applicazione della tassa di licenza è subordinata, però, alla condizione che i premi assicurati a tutti, considerati nel loro valore assoluto e non in relazione all'entità degli acquisti, siano contenuti nei limiti che sono fissati ogni anno con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

Qualora il valore dei premi sia per tutti superiore al limite stabilito, dovrà applicarsi la tassa proporzionale nella misura dell'8 per cento sul valore complessivo dei premi stessi; qualora invece il valore dei premi sia per alcuni contenuto nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro per le finanze e per gli altri sia superiore a tale limite, è dovuta sui primi la tassa di licenza e sugli altri la tassa proporzionale dell'8 per cento. [A norma dell'art. 5 della legge n 67/1963 la tassa di licenza per le operazioni a premio, di cui al presente articolo, è stata aumentata del 100 per cento, e si è istituita un'addizionale del 50 per cento, a favore dello Stato, sulla tassa sopra indicata, *n.d.r.*].

Art. 50, [come sostituito dall'art. 2 della legge n. 585/1950], commi secondo, terzo e quarto. — Sono pure esenti i concorsi e le operazioni promosse dalle casse di risparmio al fine di incoraggiare e infondere lo spirito di previdenza.

In ambedue le ipotesi prevedute nel presente articolo è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.

Le autorizzazioni già concesse, che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto predetto».

89A5780

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1989, registro n. 9 Lavoro, foglio n. 293, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 novembre 1989, e sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il sig. Mario Colombo è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

89A5802

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

tecnica e politiche di vendita.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A5803

MINISTERO DEL TESORO

N. 239

Corso dei cambi del 12 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1294,75	1294,75	1294,50	1294,75	1294,75	1294,75	1296 —	1294.75	1294,75	1294,75
E.C.U.	1503,700	1503,700	1502,75	1503,700	1503,700	1503,70	1504,310	1503,700	1503,700	1503.70
Marco tedesco	740,450	740,450	740,25	740,450	740,450	740,45	740,200	740.450	740.450	740,75
Franco francese	216,450	216,450	216,50	216,450	216,450	216,45	216,420	216.450	216.450	216.45
Lira sterlina	2074,100	2074,100	2078 —	2074,100	2074,10	2074,10	2074,800	2074,100	2074.100	2074,10
Fiorino olandese	655,900	655,900	655,75	655,900	655.900	655,90	655,910	655.900	655,900	655.90
Franco belga	35,200	35,200	35,19	35,200	35,200	35,20	35,199	35,200	35,200	35.20
Peseta spagnola	11,445	11,445	11,47	11,445	11,445	11,44	11,445	11,445	11.445	11,45
Corona danese	190,780	190,780	190,50	190,780	190,780	190,78	190,780	190.780	190,780	190.78
Lira irlandese	1953,300	1953,300	1952 —	1953,300	1953,30	1953,30	1953,500	1953,300	1953,300	—
Dracma greca	8,044	8,044	8,04	8,044	8,044	8,045	8,048	8.044	8.044	—
Escudo portoghese	8,459	8,459	8,46	8,459	—	—	8,457	8,459	8,459	8,45
Dollaro canadese	1112,100	1112,100	1113 —	1112,100	1112,10	1112,10	1112 —	1112,100	1112.100	1112,10
Yen giapponese	8,981	8,981	9 —	8,981	8,981	8,98	8,980	8,981	8.981	8,98
Franco svizzero	815,500	815,500	815,50	815,500	815,500	815,50	815,300	815,500	815,500	815,50
Scellino austriaco	105,058	105,058	105 —	105,058	105,058	105,08	105,082	105,058	105,058	105,05
Corona norvegese	192,790	192,790	192,75	192,790	192,790	192,79	192,780	192,790	192.790	192.79
Corona svedese	205,600	205,600	205,75	205,600	205,60	205,60	205,580	205.600	205,600	205,60
Marco finlandese	314,050	314,050	313,50	314,050	314,050	314,05	314,050	314,050	314,050	—
Dollaro australiano	1018,300	1018,300	1016 —	1018,300	1018,30	1018,30	1018,500	1018,300	1018,300	1018.30

Media dei titoli del 12 dicembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,800
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,825
» » » 22- 6-1987/91	91,025
» » » 18- 3-1987/94	73,475
» » » 21- 4-1987/94	73,125
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,125
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,825
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,825
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	89,925
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987,93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	84,850
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	100 —
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	101,175
» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	99,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,425
» » » »	1- 5-1984/91	100,550
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,425
» » » »	1- 8-1984/91	100,200
» » » »	1- 9-1984/91	100,100
» » » »	1-10-1984/91	100,200
» » » »	1-11-1984/91	100,275
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	100,050
» » » »	1- 2-1985/92	99,125
» » » »	18- 4-1986/92	97,900
» » » »	19- 5-1986/92	97,350
» » » »	20- 7-1987/92	97,900
» » » »	19- 8-1987/92	98,150
» » » »	1-11-1987/92	98 —
» » » »	1-12-1987/92	98,100
» » » »	1- 1-1988/93	97,250
» » » »	1- 2-1988/93	97,150
» » » »	1- 3-1988/93	96,900
» » » »	1- 4-1988/93	96,925
» » » »	1- 5-1988/93	98,225
» » » »	1- 6-1988/93	98,825
» » » »	18- 6-1986/93	96,075
» » » »	1- 7-1988/93	98,750
» » » »	17- 7-1986/93	95,650
» » » »	1- 8-1988/93	98,150
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,700
» » » »	18- 9-1986/93	95,550
» » » »	1-10-1988/93	97,675
» » » »	20-10-1986/93	96,250
» » » »	1-11-1988/93	98,075
» » » »	18-11-1986/93	97,075
» » » »	19-12-1986/93	96,700
» » » »	1- 1-1989/94	97,725
» » » »	1- 2-1989/94	97,750
» » » »	1- 3-1989/94	97,200
» » » »	15- 3-1989/94	96,825
» » » »	1- 4-1989/94	97,175
» » » »	1-10-1987/94	97,925
» » » »	1- 2-1985/95	96,750
» » » »	1- 3-1985/95	93,475
» » » »	1- 4-1985/95	93,275
» » » »	1- 5-1985/95	93,400
» » » »	1- 6-1985/95	93,425
» » » »	1- 7-1985/95	94,675
» » » »	1- 8-1985/95	94,025
» » » »	1- 9-1985/95	94 —
» » » »	1-10-1985/95	94,375
» » » »	1-11-1985/95	94,775
» » » »	1-12-1985/95	95,225
» » » »	1- 1-1986/96	95,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,975
» » » »	1- 2-1986/96	94,800
» » » »	1- 3-1986/96	94,075
» » » »	1- 4-1986/96	93,525
» » » »	1- 5-1986/96	93,550
» » » »	1- 6-1986/96	94,100
» » » »	1- 7-1986/96	93,975
» » » »	1- 8-1986/96	93,250
» » » »	1- 9-1986/96	93,375
» » » »	1-10-1986/96	93,275
» » » »	1-11-1986/96	93,400
» » » »	1-12-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1987/97	93,625
» » »	1- 2-1987/97	93,300
» » » »	18- 2-1987/97	93,250
» » » »	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,750
» » » »	1- 5-1987/97	93 —
» » » »	1- 6-1987/97	93,450
» » » »	1- 7-1987/97	93,175
» » » »	1- 8-1987/97	92,900
» » » »	1- 9-1987/97	95,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,925
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,400
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,275
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,250
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,325
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,275
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,200
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,875
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,150
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,125
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,900
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,625
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,025
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,950
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,675
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,500
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,750
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,950
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,100
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,050
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,650
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,775
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,700
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,250
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,750
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,850
» » »	9,25%	1-10-1990	97,700
» » »	11,50%	1-10-1990	98,900
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,700
» » »	9,25%	1-11-1990	97,625
» » »	9,25%	1-12-1990	97,550
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,225
» » »	11,50%	1-11-1991	96,650
» » »	11,50%	1-12-1991	97,025
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,900
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,925
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,225
» » »	9,15%	1- 3-1992	94 —
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,475
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	95 —
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,600
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,300
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,850
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,025
» » »	10,50%	1- 7-1992	96
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,375
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,525
» » »	12,50%	1-10-1992	97,425
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,275
» » »	12,50%	1-11-1993	97,550
» » »	12,50%	17-11-1993	96,625
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,725

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101,125
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,075
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,675
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,175
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,275
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,100
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,500
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,325
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,550
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M12129

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 16 novembre 1988 concernente: «Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 25 novembre 1988).

Al primo comma delle premesse dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato alla pag. 19, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 *settembre* 1982, n. 938;», si legga: «Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 *dicembre* 1982, n. 938;».

89A5782

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 265.000
- semestrale . . . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, *e i fascicoli delle quattro serie speciali:*
- annuale . . . . . L. 500.000
- semestrale . . . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 200.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*